

SCHEDE TIPOLOGIE DI INTERVENTO ATTIVABILI

**A.1 – Tipologia di intervento 3.2.1 - SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE
ATTUATE DA ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO**

**A.2 – Tipologia di intervento 4.1.1 MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA SOSTENIBILITA'
GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE**

A.3 – Tipologia di intervento 4.1.2 EFFICIENTAMENTO DELL'USO DELL'ACQUA NELLE AZIENDE AGRICOLE

**A.4 – Tipologia di intervento 4.2.1 INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE
E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI**

A.5 – Tipologia di intervento 6.4.3 – SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI

ALLEGATO SCHEDA A.1

MISURA	3 - sostegno per l'attività di informazione e promozione di attività attuate da associazioni di produttori nel mercato interno	SOTTOMISURA	3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione attuate da associazione di produttori nel mercato interno
TIPO DI INTERVENTO	3.2.1 - SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ATTUATE DA ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO		

1 STRUTTURE COMPETENTI
<p>1. La struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio competente in materia di promozione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale-ERSA – PEC ersa@certregione.fvg.it</p> <p>2. L'ufficio attuatore è il Servizio competente in materia di promozione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale-ERSA – PEC ersa@certregione.fvg.it</p>
2 FINALITA' E OBIETTIVI
<p>1. La tipologia di intervento è finalizzata ad accrescere il livello di informazione e di conoscenza dei prodotti rientranti in un regime di qualità di cui alla sottomisura 3.1 – sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari del PSR ed è perseguito tramite il sostegno a operazioni di informazione e promozione.</p>
3 BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
3.1 Beneficiari
<p>1. I beneficiari del tipo di intervento sono le seguenti associazioni di produttori:</p> <ol style="list-style-type: none"> organizzazioni di produttori e le loro associazioni riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale; cooperative agricole e loro consorzi; consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; consorzi di tutela delle DOP, IGP o STG riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; gruppi di produttori indicati all'articolo 95 del regolamento (UE) 1308/2013 compresi quelli definiti all'articolo 3 del regolamento (UE) 1151/2012; associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale; reti di impresa costituite ai sensi della L. 33/2009 o della L.r. 4/2003; gruppi o aggregazioni costituite in ATI o ATS o altre forme associate dotate di personalità giuridica. Nel caso di raggruppamenti temporanei ATI/ATS o altre forme associative: <ol style="list-style-type: none"> la durata del raggruppamento è pari, almeno, a cinque anni successivi all'ultimo pagamento a saldo; la domanda di sostegno è presentata dal mandatario in nome e per conto dei soggetti partecipanti. I soggetti componenti il raggruppamento temporaneo devono conferire, unitamente alla costituzione del raggruppamento, mandato collettivo speciale con rappresentanza a tale soggetto. Il mandatario rappresenta i componenti in forza ad una scrittura privata autenticata o altro atto pubblico.
3.2 Requisiti di ammissibilità
<p>1. Le associazioni di produttori, beneficiari del tipo di intervento, sono in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> risultano già costituite; comprendono operatori che aderiscono ai regimi di qualità rientranti nell'ambito delle disposizioni attuative delle operazioni di cui al tipo di intervento 3.1 – sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari per il medesimo regime; il volume della produzione, relativo al prodotto oggetto dell'attività di informazione o promozione, è realizzato per la

- maggior parte da associati con sede in Friuli Venezia Giulia;
- d) non sono imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo. Qualora il requisito non sia verificabile nei confronti del beneficiario, il requisito medesimo è valutato nei confronti dei singoli partecipanti all'associazione;
- e) sono iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.
3. Le organizzazioni professionali e/o interprofessionali non sono ammissibili a finanziamento.

4 OPERAZIONI

4.1 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti operazioni riguardanti prodotti rientranti in un regime di qualità previsto di cui alla sottomisura 3.1:
- a) operazioni di informazione finalizzate ad accrescere il livello di conoscenza degli operatori, dei tecnici e dei consumatori sulle caratteristiche principali e i vantaggi del prodotto quali la qualità, i metodi e processi specifici di produzione e le tecniche agricole, la sostenibilità ambientale, l'elevato grado di benessere degli animali, il rispetto dell'ambiente nonché sulle proprietà qualitative, nutrizionali ed organolettiche;
- b) operazioni di promozione commerciale e pubblicitaria finalizzate alla diffusione della conoscenza dei prodotti di qualità presso i soggetti e gli operatori del mercato.

4.2 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Sono ammissibili le operazioni e i relativi interventi:
- a) realizzate nel mercato interno comunitario;
- b) ad oggetto prodotti che aderiscono a uno dei seguenti regimi:
1. regolamento (UE) n. 1151/2012 –DOC, DOP, IGP, STG, Prodotti di montagna;
 2. regolamento (UE) n. 665/2014;
 3. regolamento (CE) n. 110/2008;
 4. regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014;
 5. regolamento (UE) n. 1308/2013;
 6. legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 (Produzione integrata);
 7. Regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (limitatamente ai prodotti trasformati);
 8. decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 (Sistema di qualità nazionale zootecnica);
 9. Legge 3 febbraio 2011, n.4 disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari;
 10. legge regionale n. 21/2002 (AQUA);
 11. i seguenti regimi facoltativi di certificazione:
 - a) ISO 14001 (SGA - Sistema di gestione ambientale);
 - b) ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti);
 - c) ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera;
 - d) FSSC 22000 - Food Safety Systems;
 - e) BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard;
 - f) IFS - International Food Standard;
 - g) GLOBALGAP (ex EUREPGAP).
2. Il materiale informativo e promozionale deve essere realizzato in conformità a quanto disposto dai regolamenti di attuazione del PSR e dalle norme regionali, nazionali e comunitarie applicabili.

4.3 Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:
- a. finalizzate all'informazione, promozione, commercializzazione e pubblicità di marchi commerciali;

<p>b. realizzate al di fuori del mercato interno comunitario;</p> <p>c. che incitano i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine tranne i casi e le deroghe specificamente indicate all'art.4, comma 3 del reg.(UE) 807/2014.</p> <p>2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.</p> <p>3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine alla data dell'ultima fattura di saldo.</p> <p>4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.</p>
<p>5 COSTI</p>
<p>5.1 Costo minimo e massimo</p>
<p>1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 40.000,00.</p> <p>2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 500.000,00.</p>
<p>5.2 Costi ammissibili</p>
<p>1. Sono ammissibili, i costi:</p> <p>a) sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione;</p> <p>b) preventivati necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;</p> <p>c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;</p> <p>d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;</p> <p>e) identificabili, verificabili e controllabili;</p> <p>f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.</p> <p>2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:</p> <p>a) iniziative di informazione:</p> <p>1. realizzazione materiali a scopo informativo: a titolo esemplificativo servizi fotografici, depliant, stampe e cartelle stampa, cartellonistica, pubblicazioni e servizi web e video. I materiali potranno essere forniti sia in formato cartaceo che digitale;</p> <p>2. realizzazione di incontri di studio, convegni, seminari, workshop e scambio di buone pratiche e visite dimostrative a carattere informativo presso enti, scuole, istituti e aziende (affitto e allestimento sale compreso il personale di servizio, compenso, spese di viaggio, vitto e alloggio per relatori ed esperti del settore, animazione relativa alla buone pratiche, interpretariato e spese di comunicazione dell'evento).</p> <p>b) iniziative di promozione commerciale e pubblicitaria:</p> <p>1. ricerche e analisi di mercato (report dei risultati dell'indagine);</p> <p>2. realizzazione di materiale promozionale: (a titolo esemplificativo servizi fotografici, depliant, stampe e cartelle stampa, cartellonistica, pubblicazioni, servizi web e video, iniziative pubblicitarie, acquisto spazi pubblicitari e pubbliredazionali, gadget, realizzazione di applicazioni informatiche e file multimediali, siti WEB);</p> <p>3. investimenti finalizzati allo studio di marchi, packaging o altre iniziative con finalità promozionale;</p> <p>4. realizzazione di eventi di carattere commerciale e pubblicitario rivolti anche ad altri operatori del settore quali buyer, giornalisti, ristoratori, opinion leader (affitto e allestimento sale compreso il personale di servizio, animazione e interpretariato, compenso per spese di viaggio, vitto ed alloggio dei relatori ed esperti del settore, spese di comunicazione dell'evento);</p> <p>5. partecipazione a fiere o eventi finalizzati ad ampliare gli sbocchi nel mercato (quote di iscrizione, nolo aree espositive e stand compreso l'allestimento, spese per inserzione a catalogo, personale esterno dedicato all'evento quali comunicatori, hostess, interpretariato, eventuali spese di vitto alloggio e trasferimento dei dipendenti, esclusi i soci del beneficiario impegnati nell'evento, spese per la spedizione dei materiale espositivo da e per la località in cui si svolge la manifestazione/esposizione, realizzazione materiale promozionale inerente al prodotto);</p>

c) onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali inerenti all'attività di progettazione, coordinamento, organizzazione e direzione delle attività di cui ai punti precedenti entro la percentuale massima complessiva del 10% dei costi ritenuti ammissibili.

5.3 Costi non ammissibili

1. Non sono considerati costi ammissibili;
 - a. i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
 - b. che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno o nella variante;
 - c. gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
 - d. gli interessi passivi;
 - e. l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
 - f. sostenuti per la promozione di marchi commerciali e imprese;
 - g. sostenuti in leasing;
 - h. per l'acquisto di beni strumentali durevoli che prevedono un ammortamento superiore alla durata del progetto;
 - i. materiali di consumo che esauriscono la loro funzione nell'ambito di un singolo ciclo di vita del prodotto fatti salvi i casi di cui alla sezione 5.2;
 - j. contributi in natura;
 - k. compensi per il lavoro del personale interno dell'associazione compresi i soci e gli organi rappresentativi;
 - l. spese per l'acquisto dei prodotti oggetto della promozione.
2. Delle seguenti tipologie di investimenti si specifica che non sono ammissibili:
 - a. spese di vitto, alloggio, viaggio sostenute per la partecipazione alle manifestazioni dei soci e legali rappresentanti del beneficiario ad esclusione di eventuali dipendenti dello stesso;
 - b. relativi a catering, buffet, cene di gala e intrattenimento degli ospiti.

6 SOSTEGNO

6.1 Tipo di sostegno

1. Il sostegno è erogato in forma di aiuto in conto capitale

6.2 Modalità di determinazione e aliquota del sostegno

1. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota del 70% al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 23 del bando.

7 CRITERI DI SELEZIONE

1. Ai fini della selezione degli operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatorie di cui all'articolo 25 del bando, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:

CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE

DESCRIZIONE CRITERI	MODALITA' DI APPLICAZIONE IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE	Punteggio	Cumulabilità
Caratteristiche dei soci delle aziende associate – ricambio generazionale	Associazioni/organizzazioni costituite in prevalenza da aziende con giovani al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1305/2013.	6	Non cumulabili fra loro

	Associazioni/organizzazioni costituite in prevalenza da aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria o straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane.	2	
Localizzazione (SAU prevalente delle aziende associate) - grado di ruralità	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013	14	Non cumulabili fra loro
	Aree rurali C che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013	9	
	Aree rurali B che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013	7	
	Poli urbani che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013	0	

CAPACITA' DI RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI TRASVERSALI DEL PROGRAMMA

DESCRIZIONE CRITERIO	MODALITA' DI APPLICAZIONE IN FUNZIONE DEL REGIME DI QUALITA' O DELLA CERTIFICAZIONE	Punteggio	Cumulabilità
Regime di qualità o di certificazione oggetto delle azioni di informazione e promozione*	Regime di qualità di cui al regolamento (CE) 834/2007 – biologico**	15	Non cumulabili fra loro
	Regimi di qualità di cui all'art. 16 del reg. (UE) 1305/2013, lettera a) escluso il regolamento (CE) 834/2007 ovvero - regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP, IGP, SGT, Prodotti di montagna; - regolamento (UE) n. 665/2014; - regolamento (CE) n. 110/2008; - regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; - regolamento (UE) n. 1308/2013; - marchio AQUA di cui alla legge regionale n. 21/2002 (AQUA).	14	
	Regimi facoltativi di cui all'art. 16 del reg. (UE) 1305/2013, lettera c) e indicati nella sezione 8.2.3.3.1.11 del PSR ad esclusione della ISO 14001 ovvero - certificazione ISO 14001 - ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); - ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; - FSSC 22000 - Food Safety Systems;	10	

	- BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; - IFS - International Food Standard; - GLOBALGAP (ex EUREPGAP).		
	Regimi di qualità di cui all'art. 16 del reg. (UE) 1305/2013, lettera b) cioè legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 (Produzione integrata) e decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 (Sistema di qualità nazionale zootecnica).	7	
*Il criterio è applicato in funzione del regime di qualità o della certificazione di prodotto o di processo oggetto delle azioni di informazione e promozione e in base alla prevalenza finanziaria delle due azioni. ** Limitatamente ai prodotti trasformati.			

CAPACITA' DELL'INTERVENTO DI INFORMARE E PROMUOVERE

DESCRIZIONE CRITERIO	MODALITA' DI APPLICAZIONE IN FUNZIONE DELL'ARTICOLAZIONE E QUALITA' DELLA PROGETTAZIONE	Punteggio	Cumulabilità
Grado di integrazione e tipologia degli interventi proposti	Prevalenza finanziaria degli interventi con indirizzo commerciale	15	Non cumulabili fra loro
	Prevalenza finanziaria degli interventi con indirizzo informativo	10	
	Prevalenza finanziaria degli interventi con altri indirizzi.	0	
	Integrazione del progetto (contemporanea attivazione di progetti di commercializzazione ed informazione)	2	Cumulabile
Livello di innovazione delle modalità attuative delle azioni di informazione e promozione	Realizzazione di azioni di promozione non convenzionali mediante metodi di comunicazione "innovativi"	10	Cumulabile
	Realizzazione di azioni di informazione con utilizzo di tecnologie web "innovative"	5	Cumulabile
	Realizzazione o rifacimento di siti WEB integrati con la realizzazione di QR e/o App	5	Non cumulabili fra loro
	Realizzazione o rifacimenti di siti WEB	3	
Grado di internazionalizzazione	Realizzazione di azioni di promozione svolte all'interno di altri paesi dell'Unione Europea in percentuale pari, almeno, al 50% del costo totale previsto per l'attuazione del Piano degli investimenti.	17	Non cumulabili fra loro
	Realizzazione di azioni di promozione svolte fuori regione Friuli Venezia Giulia ma sul territorio nazionale in percentuale pari, almeno, al 50% del costo totale previsto per l'attuazione del Piano degli investimenti.	10	

GRADO DI RAPPRESENTATIVITA' E DI AGGREGAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE

DESCRIZIONE CRITERIO	MODALITA' DI APPLICAZIONE IN FUNZIONE DEL GRADO DI RAPPRESENTATIVITA' E AGGREGAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE	Punteggio	Cumulabilità
----------------------	--	-----------	--------------

Grado di rappresentatività e aggregazione dell'associazione	Rete di impresa costituita ai sensi della L 33/2009 o della L.r. 4/2013	11	Non cumulabili fra loro
	Associazioni di Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale Organizzazioni di produttori riconosciute Cooperativa agricola e loro consorzi, non associate ad OP Consorzi di tutela delle Doc, Dop, Igp o Stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale.	10	
	Altre forme di associazione	0	

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 25 punti non è ammessa a finanziamento.

4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità alle aziende giovani o associazioni costituite in prevalenza da aziende giovani. In caso di ulteriore parità alla domanda con costo previsto inferiore.

8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Alla domanda di sostegno il beneficiario allega la seguente documentazione:

- a. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno, da allegare alla sola domanda di sostegno presentata via PEC;
- b. copia dell'atto costitutivo del beneficiario o atto equipollente;
- c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante:
 1. che l'associazione comprende operatori che aderiscono ai regimi di qualità di cui al punto 4.2 della presente scheda;
 2. che il volume della produzione complessivo oggetto della produzione è realizzato prevalentemente in regione Friuli Venezia Giulia;
 3. la localizzazione della SAU prevalente delle aziende socie (aree rurali e aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/13);
 4. che non ricorrono le condizioni dell'impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
 5. che l'associazione non è destinataria di un ordine di recupero pendente;
 6. ricambio generazionale: elenco delle aziende socie il cui titolare è giovane al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal reg (UE) 1305/2013 e delle aziende socie con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane rispetto al totale delle aziende socie coinvolte nel progetto;
 7. che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è recuperabile a norma della normativa nazionale;
- d. per i costi relativi all'acquisizione di servizi esterni, beni materiali e investimenti immateriali ivi comprese le spese generali:
 1. documentazione come in dettaglio specificata all'articolo 16, comma 2, lettere c), d), e) ed f) del bando, in funzione del tipo di operazione programmata;
- e. copia della domanda di sostegno se trasmessa, in caso di malfunzionamento di SIAN, via PEC;
- f. piano di informazione e promozione firmato dal beneficiario e redatto come di seguito indicato:

1. DESCRIZIONE DEL BENEFICIARIO E DEL PRODOTTO

1.1 Tipologia del beneficiario

Ragione sociale, CUAA dell'Associazione e forma giuridica.

Data di costituzione.

Grado di rappresentatività ed aggregazione dell'associazione.

1.2 Caratteristiche dei soci (da allegare in formato .xls)

Elenco contenente i nominativi, CUAA, sede legale, numero di iscrizione alla Camera di Commercio delle aziende socie.

Elenco delle aziende socie il cui titolare è giovane al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal reg (UE) 1305/2013.

Elenco delle aziende socie con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane.

Localizzazione della SAU prevalente delle aziende associate (area rurale e zona svantaggiata art 32 reg (UE) 1305/13).

1.3 Tipologia del prodotto

Regime di qualità o di certificazione oggetto del progetto di informazione e promozione.

In relazione al prodotto oggetto di promozione:

- Indicazione degli operatori che aderiscono ai regimi di qualità rientranti nell'ambito delle disposizioni attuative delle operazioni di cui al tipo di intervento 3.1 - adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari per il medesimo regime
- Indicazione che il volume della produzione complessivo sia realizzato prevalentemente in regione Friuli Venezia Giulia.

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO

2.1 Descrizione degli obiettivi di progetto e quantificazione dei costi

Descrizione sintetica degli obiettivi di progetto con evidenza dei costi distinguendo tra:

- Progetto di informazione
- Progetto di promozione commerciale e pubblicitaria

2.2 Modalità attuative delle azioni di informazione e promozione

- Attivazione di azioni di promozione non convenzionali mediante metodi di comunicazione innovativi (ex ambient marketing, street marketing, ecc);
- realizzazione di azioni di informazione con utilizzo di tecnologie web "innovative" (e-mail, video-virali, programmi tell-a-friend, web 2.0, social network e blog on-line, utilizzo di banner, pop-up ed altre forme di promozione di tipo "Display Ads", utilizzo di dispositivi di connessione mobile ecc);
- realizzazione o rifacimento di siti WEB integrati con la realizzazione di QR e/o App;
- realizzazione o rifacimenti di siti WEB

2.3 Grado di internazionalizzazione

Delle azioni di promozione di cui al punto 3.2 "Iniziativa di promozione commerciale e pubblicitaria" riportare i costi sostenuti per interventi svolti:

- In Paesi dell'Unione Europea ad esclusione dell'Italia;
- In Italia ad esclusione della Regione FVG;
- In Regione FVG

3. ATTIVITA' PREVISTE

3.1 Iniziative di informazione

Sintetica descrizione delle seguenti attività proposte:

- realizzazione materiali a scopo informativo;
- realizzazione di incontri di studio, convegni, seminari e scambio di buone pratiche e visite dimostrative a carattere informativo presso enti, scuole, istituti e aziende;

3.2 Iniziative di promozione commerciale e pubblicitaria

Sintetica descrizione delle seguenti attività proposte:

- ricerche e analisi di mercato (report dei risultati dell'indagine);
- realizzazione di materiale promozionale;
- investimenti finalizzati allo studio di marchi, packaging o altre iniziative con finalità promozionale;
- realizzazione di eventi di carattere commerciale e pubblicitario rivolti anche ad altri operatori del settore quali buyer, giornalisti, ristoratori, opinion leader;
- partecipazione a fiere o eventi finalizzati ad ampliare gli sbocchi nel mercato.

3.3 Spese generali

4. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALLA CORRETTA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PREVISTI DAI CRITERI DI SELEZIONE

4.1 Criteri di carattere trasversale:

- Caratteristiche dei soci delle aziende associate – ricambio generazionale;
- Localizzazione;

4.2 Capacità di raggiungere gli obiettivi trasversali del programma:

- Regime di qualità o di certificazione oggetto delle azioni di informazione e promozione

4.3 Capacità dell'intervento di informare e promuovere:

- Grado di integrazione e tipologia degli interventi proposti;
- Livello di innovazione delle modalità attuative delle azioni di informazione e promozione;
- Grado di internazionalizzazione.

4.4 Grado di rappresentatività e di aggregazione dell'associazione/organizzazione

5. CRONOPROGRAMMA

Inserire nella tabella la tempistica di avanzamento delle attività.

N.	Tipologia di progetto	Spesa (euro) 6 mesi	Spesa (euro) 12 mesi	Spesa (euro) 18 mesi	Totale (euro) 24 mesi
1	Iniziative di informazione				
2	Iniziative di promozione commerciale e pubblicitaria				
3	Spese generali				

6. QUADRO FINANZIARIO

Inserire nella tabella il dettaglio dei diversi interventi che compongono il progetto.

N.	Tipologia di progetto	Progetto	Importo al netto dell'IVA (euro)	Tot. Importo al netto dell'IVA (euro)	Totale IVA (euro)
1	Iniziative di informazione				
2	Iniziative di promozione commerciale e pubblicitaria				
3	Spese generali				
TOTALE IMPONIBILE				(a)	
SOLO IVA AMMISSIBILE (non recuperabile)					(b)
COSTO COMPLESSIVO AMMISSIBILE					(a+b)

7. SCELTA DEL FORNITORE

Riportare nella tabella gli estremi dei preventivi di spesa, la scelta del fornitore e l'eventuale motivazione.

N.	Tipologia di progetto	Progetto	Terna di preventivi	Preventivo scelto	Motivazione

1	Iniziative di informazione				
2	Iniziative di promozione commerciale e pubblicitaria				
3	Spese generali				

8. CONCLUSIONI

Ulteriori considerazioni ritenute rilevanti.

1. A pena di inammissibilità, alla domanda di sostegno è allegata la documentazione di cui al comma 1, lettera f).
2. A pena di inammissibilità dei relativi costi, alla domanda di sostegno è allegata la documentazione di cui al comma 1, lettera d).

9 ANTICIPO DEL SOSTEGNO

1. Non è prevista l'erogazione dell'anticipo del sostegno.

10 ACCONTO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione dell'acconto del sostegno richiesto valgono le condizioni previste dall'articolo 36 del bando.
2. Alla domanda di acconto è allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del capofila attestante che quanto realizzato dal beneficiario corrisponde a quanto previsto dal PF approvato;
 - b) fatture o altra equipollente documentazione fiscale relativa ai costi sostenuti;
 - c) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
 - d) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - e) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
 2. descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 3. elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 4. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 5. previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
 - f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità se applicabili all'operazione finanziata;
 3. copia degli studi, ricerche di marketing e del materiale promozionale, commerciale, pubblicitario al momento realizzato;

4. documentazione fotografica relativa all'organizzazione di eventi o alla partecipazione a manifestazioni, fiere ecc..

11 SALDO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione del saldo del sostegno richiesto valgono le condizioni previste dall'articolo 37 del bando.
2. Alla domanda di saldo è allegata la seguente documentazione:
 - a) se la liquidazione del saldo è richiesta prima della conclusione del PF, di cui all'articolo 38 del bando, dichiarazione del Capofila, attestante:
 1. il rispetto dell'Accordo di filiera da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
 2. che le operazioni, con accesso singolo o integrato, sono in fase di realizzazione in coerenza con quanto previsto nel PF e nel rispetto delle tempistiche fissate per l'attuazione del PF medesimo;
 3. che l'operazione o il Progetto integrato oggetto della domanda di pagamento a saldo è stato realizzato in coerenza con il PF e nel rispetto delle tempistiche di attuazione del PF medesimo;
 4. che il partecipante diretto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del PF, indicando e quantificando gli stessi;
 - b) piano di informazione e promozione aggiornato con evidenza delle parti modificate;
 - c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale relativa ai costi sostenuti;
 - d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
 - e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - f) comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
 - g) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenente i seguenti elementi essenziali:
 1. descrizione dell'operazione realizzata;
 2. elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato
 3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto
 - h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità se applicabili all'operazione finanziata;
 - i) copia degli studi, ricerche di marketing e del materiale promozionale, commerciale, pubblicitario realizzato;
 - j) documentazione fotografica relativa all'organizzazione di eventi o alla partecipazione a manifestazioni, fiere ecc..

12 IMPEGNI E OBBLIGHI SPECIFICI

12.1 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, è previsto a carico del beneficiario l'impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno superiore al 30 per cento.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nelle tabelle che seguono.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

12.2 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione

della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Intervento 3.2	Azione	Rif. Allegato scheda A.1		
Descrizione impegno	Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando – art. 32 varianti sostanziali delle operazioni e art 43 Impegni essenziali						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

ALLEGATO SCHEDA A.2

MISURA	4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali	SOTTOMISURA	4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.
TIPO DI INTERVENTO	4.1.1 MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA SOSTENIBILITA' GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE		

1 STRUTTURE COMPETENTI
<p>1. La struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alimentare, della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - PEC competitività@certregione.fvg.it</p> <p>2. L'ufficio attuatore è il Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - PEC sviluppoagricolo@certregione.fvg.it</p>
2 FINALITA' E OBIETTIVI
<p>1. La tipologia di intervento è finalizzata a potenziare la competitività e migliorare la redditività, le prestazioni e la sostenibilità globale delle imprese agricole salvaguardando, nel contempo, il patrimonio agro ambientale in cui le aziende operano.</p>
3 BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
<p>1. I beneficiari del tipo di intervento sono:</p> <p>a) agricoltori: le imprese agricole individuali o societarie</p> <p>b) associazioni di agricoltori: le cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno o l'allevamento di animali.</p> <p>2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;</p> <p>b) essere conduttori o essere impresa non in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;</p> <p>3. I requisiti di cui al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.</p>
4 PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE
<p>1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, il piano di sviluppo aziendale, redatto sulla base del modello predisposto da ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e compilabile direttamente sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN</p> <p>2. Il Piano di sviluppo aziendale, redatto in coerenza con le operazioni per le quali viene richiesto il sostegno, contiene i seguenti elementi:</p> <p>a) la descrizione della situazione di partenza del beneficiario, coerente con quanto riportato dal fascicolo aziendale, quali l'orientamento produttivo, inclusa l'eventuale attività di allevamento, trasformazione e agriturismo, la situazione occupazionale (numero di personale assunto con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale), il volume d'affari ai fini IVA, gli sbocchi di mercato, il possesso della qualifica di IAP;</p> <p>b) il progetto di impresa, con l'evidenza delle tappe essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo dell'attività dell'azienda;</p> <p>c) l'identificazione e la quantificazione dei lavori effettuati sotto forma di contributi in natura;</p> <p>d) la dimensione economica dell'impresa, alla data di presentazione della domanda di sostegno e presunta a conclusione del Piano di sviluppo aziendale, espressa in standard output (SO) determinata con la metodologia CRA INEA e secondo le modalità previste dalla delibera della Giunta regionale 10 giugno 2016, n. 1040 (determinazione della modalità di calcolo della dimensione economica delle aziende agricole in termini di standard output (SO) ai sensi della misura 6.1 "Pacchetto giovani" e della misura 4 "investimenti in immobilizzazioni materiali" del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'arti.</p>

19 del regolamento (UE) n.1305/201 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - approvazione);

- e) il settore produttivo prevalente dell'azienda, alla data di presentazione della domanda di sostegno e, se del caso, presumibilmente raggiunto a conclusione del PA, determinato sulla base dello standard output, come definito alla lettera d);
 - f) la descrizione delle operazioni e degli interventi proposti, compresi quelli inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b);
 - g) un dettagliato piano finanziario distinto per operazioni e interventi oggetto della domanda di sostegno;
 - h) indicazione della partecipazione del beneficiario a reti, OP, cooperative, consorzi o associazioni;
 - i) un dettagliato piano finanziario dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
 - j) la descrizione degli investimenti immateriali programmati con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio;
 - k) un dettagliato cronoprogramma di realizzazione degli interventi programmati;
 - l) la descrizione della prevista situazione economica finale conseguente all'attuazione del piano, formulata sulla base di oggettive valutazioni e idonea a comprovare, in via previsionale, il miglioramento della sostenibilità globale dell'operazione.
 - m) la scheda di Performance per la valutazione del miglioramento delle prestazioni e sostenibilità globale dell'azienda.
3. Il Piano di sviluppo aziendale di cui al comma 1 è compilato, in sede di domanda di sostegno, con riferimento alla situazione iniziale dell'azienda (ex ante) ed è aggiornato, alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, alla situazione a regime derivante dall'avvenuta realizzazione dell'operazione finanziata indicando e quantificando gli elementi e i dati necessari alla verifica del rispetto degli impegni derivanti dall'ammissibilità a finanziamento dell'operazione.

5 OPERAZIONI

5.1 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili le operazioni che in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende prevedono la realizzazione di interventi:

- a) in fabbricati produttivi, funzionali al ciclo produttivo, serre e strutture zootecniche;
- b) in fabbricati adibiti alla prima lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti agricoli;
- c) in macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi quelli informatici e l'impiantistica di collegamento per la gestione o esecuzione delle operazioni collegate al ciclo colturale, di raccolta e all'allevamento;
- d) in macchinari, attrezzature e impianti ivi compresi quelli informatici e l'impiantistica di collegamento per la trasformazione o la commercializzazione di prodotti agricoli;
- e) per la realizzazione dei seguenti miglioramenti fondiari:
 - 1) sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, finalizzate al contenimento dell'erosione del suolo e che non abbiano effetti di riduzione di habitat di interesse comunitario;
 - 2) impianti frutticoli, escluse le short rotation, le colture dedicate a biomassa in genere e gli impianti di piante annuali;
 - 3) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo;
 - 4) terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per la regimazione delle acque superficiali;
 - 5) viabilità aziendale ed elettrificazione aziendale;
 - f) di efficientamento energetico, mediante l'isolamento termico degli involucri degli edifici agricoli produttivi funzionali all'attività aziendale esistente (comprese le serre), relativi strumenti di regolazione, ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia in azienda;
 - g) per la realizzazione di impianti solari-termici e fotovoltaici integrati su edifici agricoli e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili, ivi compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami (residui delle lavorazioni) termici e di trigenerazione nonché per l'acquisto ed installazione di accumulatori dell'energia prodotta;

- h) per aumentare il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla normativa;
- i) in schermature vegetazionali per il miglioramento del paesaggio e la mitigazione della propagazione dei rumori e delle emissioni odorigene e gassose derivanti dalle lavorazioni;
- j) per il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti oltre gli standard minimi fissati dalla normativa.

5.2 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Sono ammissibili le operazioni:

a) realizzate in Friuli Venezia Giulia;

b) che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale. Le prestazioni e la sostenibilità globale dell'impresa si intendono migliorate qualora si ottenga un incremento previsionale di almeno un parametro produttivo tra quelli indicati ai numeri 1) o 2) unitamente al miglioramento previsionale di almeno un parametro della sostenibilità ambientale di cui al numero 3):

1) miglioramento del rendimento economico: gli investimenti introducono tecnologie innovative e sostenibili, favoriscono innovazione di processo e di prodotto, ottimizzano i fattori della produzione, concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;

2) miglioramento della qualità delle produzioni: gli investimenti favoriscono la riconversione o l'avvio di metodi di produzione biologici, contribuiscono a migliorare la qualità merceologica delle produzioni, favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o di certificazioni volontarie o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale e regionale, favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali oltre gli standard minimi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;

3) miglioramento della sostenibilità ambientale: gli investimenti favoriscono la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l'efficientamento energetico, la riduzione dell'inquinamento ambientale, l'efficientamento della gestione dei reflui zootecnici o di lavorazione, l'adesione a sistemi di certificazione ambientale, la conversione al metodo biologico, gli interventi di adattamento e mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, le operazioni:

a) relative alla trasformazione e alla commercializzazione, sono ammissibili se i prodotti agricoli, in entrata e in uscita, sono contenuti nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono di prevalente provenienza aziendale, verificata mediante un confronto in termini quantitativi fra prodotti ottenuti dall'attività agricola dell'azienda ed i prodotti acquistati da terzi;

b) relative all'efficientamento energetico, comportano un miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno una classe al termine dell'operazione, sulla base dell'attestato di prestazione energetica di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

c) relative all'efficientamento energetico, rispettano quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);

d) relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che:

1) sono dimensionati sul fabbisogno energetico dell'azienda, quindi destinati all'autoconsumo. Il fabbisogno energetico è determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato nel Piano di sviluppo aziendale, utilizzando parametri oggettivi e misurabili con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato;

2) hanno una potenza non superiore a 0,3 MWe per gli impianti di digestione anaerobica e di 1 MWe per le altre tipologie;

3) gli impianti di produzione di energia elettrica da biomassa prevedono l'utilizzo, compreso il fabbisogno per la conduzione dell'impianto, almeno, del 50 per cento dell'energia termica prodotta;

4) qualora utilizzino l'energia solare, non consumano suolo;

e) relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomassa di origine agricola, solida e liquida, gli impianti utilizzano solo scarti della produzione, reflui zootecnici e sottoprodotti, è escluso il sostegno alla produzione di energia con utilizzo di colture dedicate;

<p>f) che prevedono delle emissioni in atmosfera, tali emissioni sono sempre verificate e autorizzate dalle autorità competenti in materia, tenendo altresì in considerazione i Piani per la qualità dell'aria, ove previsti;</p> <p>g) che prevedono la realizzazione di impianti idroelettrici sono realizzate nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita con decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).</p> <p>3. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.</p>
<p>5.3 Operazioni non ammissibili</p>
<p>1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:</p> <p>a) manutenzione ordinaria;</p> <p>b) che non migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;</p> <p>c) che prevedono le short rotation e colture dedicate a biomassa in genere;</p> <p>d) di impianto di piante annuali;</p> <p>e) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature;</p> <p>f) inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che in entrata e in uscita non sono compresi nell'allegato I al Trattato dell'Unione Europea;</p> <p>g) inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che non sono di prevalente provenienza aziendale.</p> <p>2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.</p> <p>3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:</p> <p>a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;</p> <p>b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;</p> <p>c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.</p> <p>4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.</p>
<p>6 COSTI</p>
<p>6.1 Costo minimo e massimo</p>
<p>1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a:</p> <p>a) euro 20.000,00 per operazioni realizzate da imprese con SAU aziendale localizzata prevalentemente nelle aree soggette a svantaggi naturali di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;</p> <p>b) euro 40.000,00 per operazioni realizzate da imprese con SAU aziendale localizzata prevalentemente nelle altre aree;</p> <p>2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 1.500.000,00.</p>
<p>6.2 Costi ammissibili</p>
<p>1. Sono ammissibili, i costi:</p> <p>a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura del Piano di sviluppo aziendale e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;</p>

- b) preventivati necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
- c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
- d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
- e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
- f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) acquisto, anche in leasing, di beni immobili funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale;
- b) costruzione, ampliamento, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale nonché realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi;
- c) miglioramenti fondiari;
- d) acquisto, anche in leasing, di nuovi impianti tecnologici, nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nuovi macchinari e attrezzature innovativi e funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene;
- e) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fidejussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b), c) e d) e nel limite del 10 per cento di tali costi;

- f) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
 - g) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze;
3. L'acquisto di terreni non edificati, ma edificabili, è ammissibile ai soli fini della costruzione di fabbricati, comprese le pertinenze, da adibire allo svolgimento dell'attività del beneficiario, facenti parte delle operazioni per le quali è chiesto il sostegno ed entro i seguenti limiti:

- a) 10 per cento del costo totale ammissibile dell'operazione considerata per la generalità dei terreni;
- b) 15 per cento del costo ammissibile dell'operazione considerata, per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici.

4. Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, il beneficiario allega alla domanda di sostegno l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo autorizzato, che attesta che il prezzo di acquisto del terreno non è superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.

5. L'acquisto di fabbricati è ammesso se:

- a) è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
- b) è funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento;
- c) costituisce parte integrante dell'operazione complessiva programmata dal beneficiario;
- d) il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato attestato da un tecnico abilitato ed indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- e) l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
- f) l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente i finanziamenti concessi.

6. L'acquisto di fabbricati di cui al comma 5 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata.

7. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 5, il beneficiario allega alla domanda di sostegno:

- a) l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, per i requisiti di cui alle lettere d) ed e);
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per il requisito di cui alla lettera f);

c) il Piano di sviluppo aziendale dettaglia il rispetto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c).

6.3 Costi non ammissibili

1. Non sono considerati costi ammissibili;

- a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno ad eccezione di quelli relativi alla stesura del Piano di sviluppo aziendale, alla progettazione e a studi di fattibilità che possono essere sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla data della domanda di sostegno
- b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
- d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- e) qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
- f) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
- g) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- h) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- i) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- j) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- k) l'acquisto di animali;
- l) gli interessi passivi;
- m) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
- n) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
- o) nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

6.4 Contributi in natura

1. I contributi in natura di carattere agronomico sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi, in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e:

- a) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla domanda di sostegno e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di involucri artificiali;
- c) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
- d) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;
- e) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;
- f) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.

2. Per lavori o prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui al comma 1, il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente allegata alla domanda di sostegno e soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d).

3. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), d) e) ed f) il beneficiario allega l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato.

4. I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all'articolo 16 del bando a condizione che i costi

<p>medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.</p> <p>5. Sono ammissibili solo le prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie o giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli.</p> <p>6. Per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d).</p> <p>7. Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione.</p>
<p>6.5 Leasing</p>
<p>1. Il leasing è ammissibile al sostegno per i costi sostenuti in relazione a beni immobili, macchine, attrezzature anche informatiche ed impianti.</p> <p>2. Il leasing è ammissibile purché preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo corrispondente al valore di mercato del bene.</p> <p>3. Il costo ammissibile è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi.</p> <p>4. Non sono ammissibili i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.</p>
<p>7 SOSTEGNO</p>
<p>7.1 Tipo di sostegno</p>
<p>1. Il sostegno è erogato in forma di aiuto in conto capitale</p>
<p>7.2 Modalità di determinazione</p>
<p>1. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 23 del bando.</p>
<p>7.3 Aliquota del sostegno con accesso individuale</p>
<p>1. Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:</p> <p>a) giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR o beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR e si sono già insediati nei cinque anni precedenti</p> <p>1) 50 % del costo ritenuto ammissibile per operazioni relative alla produzione agricola;</p> <p>2) 35 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli;</p> <p>b) beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone:</p> <p>1) 45 % per operazioni relative alla produzione agricola;</p> <p>2) 35 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli</p> <p>c) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b):</p> <p>1) 35 % per operazioni relative alla produzione agricola;</p> <p>2) 30 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli.</p> <p>d) aziende biologiche cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU:</p> <p>1) 40 % per operazioni relative alla produzione agricola;</p>

- 2) 35 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli.
2. Le aree soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono le aree montane.

7.4 Aliquota del sostegno con accesso integrato

1. Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:
 - a) giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR o beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR e si sono già insediati nei cinque anni precedenti:
 - 1) 60 % del costo ritenuto ammissibile per operazioni relative alla produzione agricola;
 - 2) 40 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
 - b) beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone;
 - 1) 60 % per operazioni relative alla produzione agricola;
 - 2) 40 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli
 - c) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b):
 - 1) 50 % per operazioni relative alla produzione agricola;
 - 2) 35 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli.
 - d) imprese biologiche cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU:
 - 1) 60 % per operazioni relative alla produzione agricola;
 - 2) 40 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli.
2. Le aree soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono le aree montane.

8 CRITERI DI SELEZIONE

1. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatorie di cui all'articolo 25 del bando, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:

CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Aziende Giovani	Aziende con giovani al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1305/2013.	Non cumulabili tra loro	7	Il punteggio è assegnato se il capo azienda è giovane, è in possesso di adeguate competenze professionali e l'insediamento dello stesso è avvenuto entro i 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.
	Aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane insediato in agricoltura nei 5 anni antecedenti alla domanda di aiuto.		4	Il punteggio è assegnato se il titolare o contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante sono giovani insediati nell'azienda nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.
	Aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane.		3	Il punteggio è assegnato se il titolare o il contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante dell'azienda sono giovani alla data di presentazione della domanda di aiuto.
Settore produttivo del beneficiario (pertinenza e prevalenza dell'operazione) *	Lattiero caseario e zootecnica da latte		10	Il punteggio è assegnato tenuto conto della prevalenza e pertinenza dell'operazione proposta rispetto al settore produttivo prevalente dell'azienda determinato in base allo Standard Output dell'azienda richiedente calcolato alla data di presentazione della domanda di aiuto. Il dato
	Zootecnica da carne e apicoltura esclusi gli allevamenti di ovaiole		9	

	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo viticolo)	Non cumulabili tra loro	8	relativo allo SO è confermato alla data di presentazione della domanda di saldo finale (situazione ex POST) sulla base dei risultati derivanti dalla realizzazione dell'operazione. Nel caso di operazioni inerenti all'avvio o al potenziamento di altri settori produttivi non prevalenti o non presenti alla data di presentazione della domanda di aiuto, lo Standard output è calcolato in forma oggettiva sulla base dei risultati attesi dall'attuazione dell'operazione proposta. Il nuovo orientamento deve essere confermato alla domanda di saldo.
	Cereali proteoleaginose		6	
	Altri settori		0	
Numero di unità lavorative iscritte all' INPS (gestione ex SCAU) con posizione previdenziale a tempo pieno alla data di presentazione della domanda di aiuto	Superiori a 4	Non cumulabili tra loro	6	Il punteggio è assegnato in base al numero di unità lavorative a tempo pieno con posizione previdenziale (iscritte all'INPS ex gestione SCAU) come verificato a Fascicolo aziendale o mediante visura INPS.
	Tra 2 e 4		4	
	Uno		3	
Localizzazione dell'operazione	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013	Non cumulabili tra loro	8	Il punteggio è assegnato in base alla localizzazione delle intere operazioni, per le quali viene richiesto l'aiuto, all'interno dell'area rurale di riferimento.
	Aree rurali C che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013		5	
	Aree rurali B che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013		3	
	Poli urbani con esclusione delle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013.		0	

*Il settore produttivo prevalente è determinato in base allo Standard Output del richiedente alla data di presentazione della domanda di aiuto. Nel caso di operazioni inerenti all'avvio o al potenziamento di altri settori produttivi non prevalenti o non presenti alla data di presentazione della domanda di aiuto il settore produttivo è determinato in base allo Standard Output calcolato in forma oggettiva sulla base dei risultati attesi dall'attuazione dell'operazione, lo standard output è verificato prima del saldo dell'aiuto.

POSITIVE RICADUTE AMBIENTALI

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione del settore produttivo del beneficiario o della pertinenza o della prevalenza dell'intervento	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Riduzione dell'uso del suolo (Ristrutturazione o recupero di immobili che non comportano un aumento di superficie espressa in mq)	Tutti i settori	Cumulabile	5	Il punteggio è assegnato se le operazioni per le quali è richiesto l'aiuto prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili, di ristrutturazione o recupero di fabbricati esistenti non utilizzati o con destinazione d'uso diversa da quella prevista dall'operazione. Il punteggio è assegnato per interventi che non prevedono alcun aumento della superficie espressa in mq.
Miglioramento tecniche di distribuzione fertilizzanti e fitofarmaci, favorendo maggiore efficacia degli input, contenimento delle emissioni e degli effetti "deriva" nell'ambiente.	Lattiero caseario e zootecnica da latte	Non cumulabili tra loro	4	Il punteggio è assegnato se le operazioni per le quali è richiesto l'aiuto prevedono l'acquisto, ammissibile, di attrezzature per la fertilizzazione dotate di dispositivi elettronici o pneumatici di regolazione della dose o dotati di sistemi di interrimento.
	Zootecnia da carne e apicoltura esclusi gli allevamenti di ovaiole		4	
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo viticolo)		6	Il punteggio è assegnato se le che prevedono l'acquisto, ammissibile, di: - attrezzatura per trattamenti fitoiatrici dotati di: - sistemi di recupero del prodotto; - sistemi a basso volume, elettrostatici o altri sistemi
	Cereali proteoleaginosi		6	

	Altri settori		5	antideriva; - attrezzature per la fertilizzazione dotate di dispositivi elettronici o pneumatici di regolazione della dose o dotati di sistemi di interrimento.
Diffusione e miglioramento delle tecniche di agricoltura conservativa quali la minima lavorazione, semina sul sodo, gestione cover crops, gestione residui colturali, attenuazione compattamento dei suoli, gestione dell'inerbimento, diserbo fisico/meccanico	Cereali proteoleaginose	Non cumulabili tra loro	8	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono l'acquisto, ammissibile, di attrezzatura specifiche per la minima e non lavorazione, di costo ammissibile, anche combinato, non inferiore a euro 30.000.
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo viticolo)		3	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono l'acquisto, ammissibile, di attrezzature per la gestione dell'inerbimento, per la gestione del diserbo fisico o meccanico, per la gestione dei residui di potatura, manutenzione terrazzamenti e scarpate in terreni acclivi.
Maggiore diffusione di soluzioni del tipo "clean energy" per la trazione (alimentazione a biocarburanti, ibrida o elettrica)	Tutti i settori	Cumulabile	3	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono l'acquisto, ammissibile, di trattrici e altre operatrici semoventi con alimentazione a biocarburanti, ad idrogeno o elettrica anche in forma ibrida con alimentazione convenzionale.
Migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti dell'allevamento	Lattiero caseario e zootecnica da latte	Non cumulabili tra loro	7	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione, ammissibile, di vasche e platee coperte per lo stoccaggio dei reflui zootecnici o la copertura di strutture esistenti o la realizzazione di impianti di gestione dei reflui zootecnici, quali impianti di separazione solido/liquido, impianti di trattamento della pollina e di biodigestione dei reflui.
	Zootecnia da carne esclusi gli allevamenti di ovaiole		6	
Migliore situazione della depurazione scarichi dai processi produttivi aziendali.	Tutti i settori	Cumulabile	3	Il punteggio è assegnato se le operazioni per le quali è richiesto l'aiuto prevedono la realizzazione, ammissibile, di sistemi di fitodepurazione o di impianti di depurazione per il trattamento degli scarichi aziendali, compresi quelli

				derivanti da trasformazione aziendale, o il miglioramento di impianti di depurazione esistenti.
Efficientamento energetico dei processi produttivi (edifici ed impianti).	Tutti i settori	Cumulabile	4	<p>Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ivi ammissibili, che comportano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un aumento della prestazione energetica dell'immobile di almeno una classe al termine dell'operazione, a titolo esemplificativo interventi inerenti a involucro esterno, caldaie a condensazione, serramenti, coibentazione serre, sistemi di cattura della radiazione solare, sistemi di coibentazione a tenuta d'aria, ecc.; - l'introduzione di impianti funzionali al processo produttivo che garantiscono una maggiore efficienza energetica quali, a titolo esemplificativo, impianti per il recupero del calore, impianti frigoriferi ad alta efficienza, generatori di calore ad alta efficienza per essiccazione granella, sistemi di condizionamento telecontrollo e controllo digitale dell'efficienza energetica del processo, impianti di illuminazione a minore assorbimento energetico, ecc.
Migliore situazione nell'impiego di combustibili fossili per il riscaldamento nei processi produttivi ivi compresa la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.	Tutti i settori	Cumulabile	4	<p>Il punteggio è assegnato se le operazioni prevede interventi, ammissibili, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sostituzione di impianti di riscaldamento alimentati a gasolio, olio combustibile o gas con impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (biomasse, digestione anaerobica, fotovoltaico, microeolico, ecc.), dedicati all'autoconsumo, compresi dispositivi per il teleriscaldamento; - realizzazione di impianti tecnologici alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili, compreso il recupero di calore,

				dedicati all'autoconsumo.
Certificazione ambientale delle aziende agricole (ISO 14001, EMAS, Ecolabel)	Tutti i settori	Cumulabile	1	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili, finalizzati all'ottenimento oppure al mantenimento di certificazioni ambientale quali: <ul style="list-style-type: none"> • ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale); • EMAS (Sistema comunitario di ecogestione e audit); • EcoLabel (Marchio dell'Unione europea di qualità ecologica);
Impianti cogenerativi che utilizzano materia prima di esclusiva provenienza aziendale	Tutti i settori	Cumulabile	1	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di impianti cogenerativi che utilizzano materia prima di esclusiva provenienza aziendale.

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRODUZIONI

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione del miglioramento della qualità delle produzioni e della pertinenza dell'intervento	Cumulabilità	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
	Operazioni finalizzate* prevalentemente alla produzione di prodotti biologici o in fase di conversione di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici	Cumulabili fra loro		8	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni inerenti all'attività di produzione, finalizzati alla produzione di prodotti biologici o in fase di conversione di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici. L'azienda deve aderire al sistema di produzione biologico (anche fase di conversione) alla data della presentazione della domanda di aiuto e alla data della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire

Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi ed inerenti il settore di investimento proposto.					l'adesione al sistema di produzione biologico entro la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo
	Operazioni finalizzate prevalentemente alla trasformazione di prodotti biologici o in fase di conversione di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici			5	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni inerenti alla prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione, finalizzati alla trasformazione dei prodotti biologici. Nel caso di aziende che già trasformano prodotti biologici coerenti con l'operazione proposta, la certificazione di conformità degli operatori biologici deve essere garantita alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di aziende che alla data di presentazione della domanda di aiuto non operano la trasformazione dei prodotti ottenuti da agricoltura biologica o in fase di conversione, la certificazione deve essere garantita alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
	Operazioni finalizzate prevalentemente alla produzione dei prodotti di qualità di cui al: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n.			Non cumulabili fra loro	5

	1308/2013	Cumulabili fra loro		domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire l'adesione al sistema di qualità entro la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
	Operazioni finalizzate prevalentemente alla trasformazione dei prodotti di qualità di cui al: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013		4	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni inerenti all'attività di prima lavorazione, trasformazione o commercializzazione, relativi alla trasformazione e commercializzazione di prodotti di qualità. Alla domanda di pagamento a saldo va garantita la conformità del prodotto trasformato ai disciplinari. Nel caso di aziende che già trasformano prodotti di qualità coerenti con l'operazione proposta, la conformità del prodotto trasformato ai disciplinari deve essere garantita alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di aziende che alla data di presentazione della domanda di aiuto non operano la trasformazione dei prodotti di qualità, il requisito deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
	Operazioni finalizzate alla produzione di prodotti a Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012 anche in fase di certificazione da parte dell'ERSA.	Cumulabili fra loro	3	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni inerenti all'attività di produzione, finalizzati alla produzione di prodotti a marchio AQUA. Il punteggio si applica anche per prodotti, non ancora riconosciuti, ma per i quali ERSA, alla data di

					presentazione della domanda di aiuto, ha già avviato il procedimento per l'ottenimento della certificazione e ha già adottato un "disciplinare di produzione". Il requisito deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire il requisito entro la data di presentazione della domanda di saldo.
	Operazioni finalizzate alla trasformazione di prodotti a Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012 anche in fase di certificazione da parte dell'ERSA.			2	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni inerenti all'attività di prima lavorazione, trasformazione o commercializzazione, finalizzati alla trasformazione di prodotti a marchio AQUA. Il punteggio si applica anche per prodotti, non ancora riconosciuti, ma per i quali ERSA, alla data di presentazione della domanda di aiuto, ha già avviato il procedimento per l'ottenimento della certificazione e ha già adottato un "disciplinare di produzione". Il requisito deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire il requisito entro la data di presentazione della domanda di saldo.
	Operazioni finalizzate prevalentemente alla produzione di prodotti ottenuti in base a disciplinari di certificazione volontarie quali: Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 -				Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni inerenti all'attività di produzione,

	Produzione integrata; Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica; Certificazioni volontarie: <ul style="list-style-type: none"> • FSSC 22000 - Food Safety Systems; • ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); • ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; • BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; • IFS - International Food Standard; • GLOBALGAP (ex EUREPGAP) 			2	finalizzati alla produzione di prodotti certificati o che si intendono certificare. Alla data di presentazione della domanda di aiuto l'azienda è in possesso oppure ha presentato domanda per l'adesione alla certificazione volontaria. L'adesione alla certificazione volontaria è verificato anche alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire l'adesione alla certificazione volontaria entro la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
* il punteggio è assegnato in base alla prevalenza finanziaria del pertinente intervento rispetto all'intera operazione per la quale è richiesto l'aiuto.					

FOCALIZZAZIONE DELL'AIUTO E MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ECONOMICO

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione del settore produttivo o del miglioramento economico atteso	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Aziende agricole condotte da IAP con dimensione economica fino a 100.000 euro	Dimensione economica, espressa in standard output fino a 50.000 euro	Non cumulabili fra loro	6	Il punteggio è assegnato se il titolare o il contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante dell'azienda sono IAP e la dimensione economica dell'azienda, espressa in standard output, alla data di presentazione della domanda di aiuto è inferiore o uguale a euro 50.000.
	Dimensione economica, espressa in standard output, compreso tra 50.001 e 100.000 euro		4	Il punteggio è assegnato se il titolare o il contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante dell'azienda sono

				IAP e la dimensione economica dell'azienda, espressa in standard output, alla data di presentazione della domanda di aiuto compreso tra 50.001 e 100.000 euro.
Partecipazione a "reti di impresa" costituite ai sensi della L.33/2009 o della L.r. 4/2013, alla data di presentazione della domanda di aiuto ed attinenti al settore di investimento.	Tutti i settori	Cumulabile	7	Il punteggio è assegnato se alla data di presentazione della domanda di aiuto l'azienda aderisce a contratti di rete, di cui alla L.R. 4/2013 o L.33/2009, formalmente costituite ed attinenti al settore di investimento proposto. La durata del contratto di rete deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013
Miglioramento, presunto, del rendimento economico dell'azienda espresso in SO a conclusione dell'operazione. Il miglioramento del rendimento economico è verificato prima del saldo del premio.	Tutti i settori	Cumulabile	2	Il punteggio è assegnato se l'azienda dimostra, nel Piano di sviluppo aziendale, tramite le operazioni per le quali è richiesto l'aiuto il miglioramento del rendimento economico espresso in SO. Il rendimento economico espresso in SO deve essere confermato in sede di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
Miglioramenti fondiari realizzati nell'ambito delle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del Reg. UE 1305/2013 finalizzati al contenimento dell'erosione e alla regimazione delle acque	Tutti i settori	Cumulabile	4	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di sistemazioni idraulico agrarie dei terreni finalizzate al contenimento dell'erosione del suolo che non abbiano effetti di riduzione di habitat di interesse comunitario che comportano terrazzamenti e ciglionamenti ed eventuali affossature per la regimazione delle acque.
Benessere animale (conversione da stabulazione fissa a libera, sistemi di controllo parametri ambientali)	Zootecnia da carne esclusi gli allevamenti di ovaiole	Non Cumulabili fra loro	2	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono: - la conversione degli allevamenti da stabulazione fissa a stabulazione libera o - la creazione di aree di riposo e paddock o - interventi per la riduzione del carico di bestiame oltre i limiti
	Lattiero caseario e zootecnica da latte			

				<p>previsti dalle norme sul benessere animale o</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti di condizionamento o - sistemi di alimentazione e di monitoraggio dei parametri ambientali automatizzati o - sistemazione strutture funzionali alla monticazione.
Benessere animale (sale e robot di mungitura)	Lattiero caseario e zootecnica da latte	Cumulabile	3	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di impianti di mungitura automatizzati (sale e robot di mungitura).
Miglioramento della qualità delle produzioni (investimenti in impianti ed attrezzature finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto)	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo viticolo)	Cumulabile	3	<p>Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione dei seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemi di condizionamento finalizzati al miglioramento della qualità delle produzioni o - impianti per la conservazione in atmosfera controllata o - impianti automatizzati per la fertirrigazione e/o forzatura, oscuranti, antinsetto o vinificatori, filtri, impianti per la stabilizzazione del vino; autoclavi per spumantizzazione, .

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 32 punti non è ammessa a finanziamento.

4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nel beneficiario più giovane, in caso di ulteriore parità, nel genere femminile e, in caso di ulteriore parità, nella domanda prevista con costo inferiore.

9 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:

a) Documentazione di carattere generale:

1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno, da allegare alla sola domanda di sostegno presentata via PEC;
2. piano di sviluppo aziendale:
 - domanda di sostegno presentata via PEC: relazione contenente tutti gli elementi indicati al punto 4, comma 2 della presente scheda;
 - domanda di sostegno a SIAN: piano di sviluppo aziendale compilato a SIAN;
3. dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), che l'operazione:
 - a) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 5 del bando oppure
 - b) non comporta rischi per l'ambiente.
4. per le operazioni che comportano rischi per l'ambiente, ove già disponibile, valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente a quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale; in caso contrario, la valutazione dell'impatto ambientale è presentata entro il termine di cui all'art. 5 del bando;
5. nel caso di interventi nella trasformazione e commercializzazione di prodotti, copia del modello IVA relativo all'anno d'imposta precedente alla presentazione della domanda, copia delle fatture relative alla materia prima acquistata da terzi per successiva trasformazione aziendale, ogni altra documentazione utile a quantificare la produzione aziendale di materie prime e la produzione trasformata in azienda;
6. prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo e indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
7. per le cooperative e loro consorzi copia del libro dei soci con indicazione del numero dei soci conferenti;
8. copia di eventuali certificazioni volontarie o copia della richiesta di adesione alla certificazione volontaria;
9. eventuali copie di disciplinari interni di produzione;
10. per operazioni realizzate da aziende di produzione che aderiscono ai regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n.1305/2013, dichiarazione del trasformatore attestante che il prodotto conferito è conforme ai requisiti del relativo disciplinare di qualità;
11. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante l'adesione ad eventuali regimi di qualità indicati all'art. 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
12. nel caso di partecipazione a una rete di impresa costituita ai sensi della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 o del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, copia del relativo contratto;
13. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
 - a) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 3 e 5.2 della presente scheda;
 - b) che l'impresa non è azienda in difficoltà;
 - c) che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente;
 - d) che intende usufruire dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR o di consulenza di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR;
14. copia della domanda di sostegno se trasmessa, in caso di malfunzionamento di SIAN, via PEC;

b) Documentazione relativa all'acquisto di terreni non edificati ma edificabili

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto, i riferimenti di destinazione urbanistica del terreno in base al PRGC vigente, idonei a comprendere il requisito di edificabilità e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti;
2. attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;

c) Documentazione relativa all'acquisto di fabbricati

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, contenente gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti;
2. attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e la conformità alla normativa urbanistica oppure evidenzi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Qualora il venditore abbia mantenuto la proprietà ininterrotta per il periodo decennale è presentata in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal venditore stesso;

d) Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilate e miglioramenti fondiari

1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 2, lettera a) del bando;
2. nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici: documentazione un dettaglio indicata all'articolo 16, comma 2, lettera b) del bando;
3. nel caso di fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, computo metrico estimativo preventivo redatto utilizzando i costi previsti nel prezzario per i lavori in agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale, con una riduzione forfettaria dei prezzi pari al 15 per cento;
4. nel caso di fornitura di opere, di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, dichiarazione del tecnico abilitato progettista indipendente attestante che gli stessi:
 - a) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola con esclusione dei lavori edili, ivi compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici, e per la realizzazione di invasi artificiali;
 - b) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
 - c) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda, per la valutazione di investimenti relativi al tipo di operazione considerata;
 - d) il valore e la fornitura delle opere, dei beni e dei servizi sono valutati e verificati in modo indipendente;
 - e) non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria;
5. qualora il beneficiario sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle stesse;
6. qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che per l'esecuzione dell'intervento sono state richieste/presentate ma non sono state ancora rilasciate le necessarie autorizzazione o comunicazioni;
7. nel caso di interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

e) Documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici:

1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 2, lettere c), d) ed e) del bando, in funzione del tipo di operazione programmata;
2. nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili copia delle bollette elettriche relative agli ultimi tre anni. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, utilizzando parametri oggettivi e misurabili, nel Piano aziendale, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato;

f) Documentazione relativa ad investimenti immateriali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o similari, se non indicati nel prezzario regionale di cui alla lettera d)

1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 2, lettera f) del bando.
2. A pena di inammissibilità alla domanda di sostegno è allegata la documentazione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.
3. A pena di inammissibilità dei relativi costi alla domanda di sostegno è allegata la documentazione di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).

10 ANTICIPO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione dell'anticipo del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 35 del bando.

11 ACCONTO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione dell'acconto del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 36 del bando.
2. Alla domanda di acconto è allegata la documentazione di seguito indicata:
 - a) dichiarazione del capofila attestante che quanto realizzato dal beneficiario corrisponde a quanto previsto dal PF approvato;
 - b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
 - c) se non già pervenuta copia dei contratti preliminari relativi all'acquisto di terreni e fabbricati;
 - d) fatture o altra equipollente documentazione fiscale, distinte tra interventi relativi alla produzione e interventi relativi alla trasformazione o alla commercializzazione;
 - e) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
 - f) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - g) computo metrico consuntivo redatto, dal tecnico abilitato incaricato, sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e delle fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
 - h) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - i) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
 1. descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 2. elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 4. previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;

- j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- k) se il beneficiario ha usufruito dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione oppure se ha usufruito dei servizi di consulenza, di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR, copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio controfirmata dal beneficiario per accettazione.

12 SALDO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione del saldo del sostegno richiesto valgono le condizioni previste dall'articolo 37 del bando.
2. Alla domanda di saldo è allegata la seguente documentazione:
 - a) se la liquidazione del saldo è richiesta prima della conclusione del PF, di cui all'articolo 38 del bando, dichiarazione del Capofila, attestante:
 1. il rispetto dell'Accordo di filiera da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
 2. che le operazioni, con accesso singolo o integrato, sono in fase di realizzazione in coerenza con quanto previsto nel PF e nel rispetto delle tempistiche fissate per l'attuazione del PF medesimo;
 3. che l'operazione o il Progetto integrato oggetto della domanda di pagamento a saldo è stato realizzato in coerenza con il PF e nel rispetto delle tempistiche di attuazione del PF medesimo;
 4. che il partecipante diretto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del PF, indicando e quantificando gli stessi;
 - b) piano aziendale aggiornato;
 - c) copia dei contratti relativi all'acquisto di terreni e fabbricati se non già trasmessi;
 - d) fatture o altra equipollente documentazione fiscale, distinte tra interventi relativi alla produzione e interventi relativi alla trasformazione/commercializzazione
 - e) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
 - f) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - g) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - h) comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
 - i) computo metrico consuntivo redatto, dal tecnico abilitato incaricato, sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e delle fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
 - j) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
 - k) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
 - l) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;
 - m) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
 - n) per interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
 - o) per interventi nella trasformazione o nella commercializzazione di prodotti: copia del modello IVA relativo all'anno d'imposta precedente alla presentazione della domanda di pagamento e copia delle fatture relative ai prodotti acquistati da terzi;
 - p) prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;

- q) ove previsto, documentazione atta a dimostrare l'avvenuta adesione alla produzione biologica, ai regimi di qualità o alle certificazioni volontarie oppure l'avvio della procedura prevista per l'adesione ai regimi di qualità;
- r) per operazioni realizzate da aziende di produzione che aderiscono ai regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013, dichiarazione del trasformatore attestante che il prodotto conferito è conforme ai requisiti del disciplinare di qualità
- s) per operazioni finalizzate all'adesione alle certificazioni volontarie di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, copia della certificazione volontaria;
- t) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenente i seguenti elementi essenziali:
 1. descrizione dell'operazione realizzata;
 2. elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
 4. dimostrazione della dimensione economica dell'azienda espressa in standard output conseguita a seguito dell'attuazione delle operazioni;
 5. la dimostrazione dell'avvenuto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;
- u) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- v) se non già trasmesso, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR oppure copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR controfirmata dal beneficiario per accettazione.

13 IMPEGNI E OBBLIGHI SPECIFICI

13.1 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n.2368 di data 9 dicembre 2016, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, è previsto, a carico del beneficiario, l'impegno essenziale di non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento.
3. Le modalità di controllo dell'impegno di cui al comma 2 sono indicate nella tabella che segue.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

13.2 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Intervento 4.1.1	Azione	Rif. Allegato scheda A.2		
Descrizione impegno	Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando – art. 32 varianti sostanziali delle operazioni e art 43 Impegni essenziali						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

MISURA	4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali	SOTTOMISURA	4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.
TIPO DI INTERVENTO	4.1.2 EFFICIENTAMENTO DELL'USO DELL'ACQUA NELLE AZIENDE AGRICOLE		

1 STRUTTURE COMPETENTI
<p>1. La struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alimentare, della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - PEC competitività@certregione.fvg.it</p> <p>2. L'ufficio attuatore è il Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - PEC sviluppoagricolo@certregione.fvg.it</p>
2 FINALITA' E OBIETTIVI
<p>1. La tipologia di intervento è finalizzata all'efficientamento della risorsa idrica e alla riduzione dei costi per migliorare la competitività e la redditività delle aziende mediante la realizzazione, l'ammodernamento e il miglioramento dei sistemi irrigui aziendali, il riuso delle acque aziendali a scopo irriguo (acque reflue) e la realizzazione di invasi aziendali per la raccolta delle acque meteoriche.</p>
3 BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
<p>1. I beneficiari del tipo di intervento sono:</p> <p>a) agricoltori: imprese agricole individuali o societarie;</p> <p>b) associazioni di agricoltori: cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno o l'allevamento di animali.</p> <p>2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) Essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;</p> <p>b) Essere conduttori o essere impresa non in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;</p> <p>3. I requisiti di cui al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.</p>
4 PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE
<p>1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, il piano di sviluppo aziendale, redatto sulla base del modello predisposto da ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e compilabile direttamente dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN.</p> <p>2. Il Piano di sviluppo aziendale, redatto in coerenza con le operazioni per le quali viene richiesto il sostegno, contiene i seguenti elementi:</p> <p>a) la descrizione della situazione di partenza del beneficiario, coerente con quanto riportato dal fascicolo aziendale, quali l'orientamento produttivo, inclusa l'eventuale attività di allevamento, trasformazione e agriturismo, la situazione occupazionale (numero di personale assunto con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale), il possesso della qualifica IAP, l'adesione a eventuali regimi di qualità;</p> <p>b) il progetto di impresa, con l'evidenza delle tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo dell'attività dell'azienda;</p> <p>c) l'identificazione e la quantificazione dei lavori effettuati sotto forma di contributi in natura;</p> <p>d) la dimensione economica dell'impresa, alla data di presentazione della domanda di sostegno e presunta a conclusione del Piano di sviluppo aziendale, espressa in standard output (SO) determinata con la metodologia CRA INEA e secondo le modalità previste dalla delibera della Giunta regionale 10 giugno 2016, n. 1040</p>

(determinazione della modalità di calcolo della dimensione economica delle aziende agricole in termini di standard output (SO) ai sensi della misura 6.1 "Pacchetto giovani" e della misura 4 "investimenti in immobilizzazioni materiali del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 19 del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - approvazione);

- e) il settore produttivo prevalente dell'azienda, alla data di presentazione della domanda di sostegno e, se del caso, presumibilmente raggiunto a conclusione del Piano di sviluppo aziendale, determinato sulla base dello standard output, come definito alla lettera d);
 - f) la descrizione dell'operazione e degli interventi proposti compresi quelli inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b);
 - g) nel caso di interventi relativi alla sostituzione o al miglioramento di impianti irrigui esistenti nonché di realizzazione di nuovi impianti irrigui associati ad interventi su impianti di irrigazione esistenti, tutti gli elementi, ex ante e previsti ad avvenuta realizzazione dell'operazione (ex post), necessari alla verifica e al rispetto delle condizioni di ammissibilità del tipo di intervento e indicati nell'allegato al Piano di sviluppo aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola posto in calce alla presente scheda;
 - h) nel caso di realizzazione di invasi o altri sistemi per la raccolta delle acque meteoriche, una dettagliata descrizione dell'utilizzo dell'acqua raccolta dagli invasi aziendali o dagli altri sistemi di raccolta;
 - i) un dettagliato piano finanziario dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
 - j) la descrizione degli investimenti immateriali programmati, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio;
 - k) un dettagliato cronoprogramma di realizzazione degli interventi programmati;
 - l) la descrizione della prevista situazione economica finale conseguente all'attuazione del piano, formulata sulla base di oggettive valutazioni e idonea a comprovare, in via previsionale, il miglioramento della sostenibilità globale dell'operazione di cui al successivo punto 5.2;
 - m) la scheda di Performance per la valutazione del miglioramento delle prestazioni e sostenibilità globale dell'azienda di cui al successivo punto 5.2.
3. Il Piano di sviluppo aziendale comprende, altresì, una relazione contenente, in base all'operazione prevista, gli elementi indicati nello schema "Modalità di calcolo del risparmio idrico potenziale e della riduzione effettiva del consumo d'acqua; stato dei corpi idrici", posto in calce alla presente scheda.
4. Il Piano di sviluppo aziendale di cui al comma 1 e la relazione di cui al comma 3 sono compilate, in sede di domanda di sostegno, con riferimento alla situazione iniziale dell'azienda (ex ante) e sono aggiornate, alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, alla situazione a regime derivante dall'avvenuta realizzazione dell'operazione finanziata indicando e quantificando gli elementi e i dati necessari alla verifica del rispetto degli impegni derivanti dall'ammissibilità a finanziamento dell'operazione.

5 OPERAZIONI

5.1 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili le operazioni che, in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende, prevedono la:

- a) conversione degli impianti di irrigazione esistenti da scorrimento a impianti pluvirrigui di tipo fisso anche a scomparsa, del tipo ad aspersione con macchine semoventi (cd rotoloni), del tipo mobile (tipo ad ali imperniate o ad ali translanti), localizzata del tipo a goccia, puntuale o a fascia, o per subirrigazione e di impianti di microirrigazione per aspersione compresi i relativi sistemi informatici ed elettronici di controllo e di misurazione del consumo dell'acqua;
- b) realizzazione di sistemi di irrigazione innovativi come in dettaglio specificati alla lettera a) (impianti pluvirrigui di tipo fisso anche a scomparsa, del tipo ad aspersione con macchine semoventi –rotoloni-, del tipo mobile -tipo ad ali imperniate o ad ali translanti, localizzata del tipo a goccia, puntuale o a fascia, o per subirrigazione e di impianti di microirrigazione per aspersione compresi i relativi sistemi informatici ed elettronici di controllo e di misurazione del consumo dell'acqua);
- c) realizzazione di sistemi di recupero e trattamento delle acque reflue aziendali a scopo irriguo (ad esempio

- impianti di fitodepurazione) includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso;
- d) realizzazione di sistemi di irrigazione a ciclo chiuso (senza dispersioni - flusso o riflusso a recupero d'acqua);
- e) realizzazione di invasi aziendali di capacità utile massima di 250.000 mc. coerentemente con la demarcazione contenuta nell'AP (Accordo di Partenariato), per la raccolta delle acque meteoriche e relativi impianti di distribuzione di carattere esclusivamente aziendale;
- f) realizzazione di sistemi per la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione compresi i contatori;
- g) realizzazione di interventi collegati direttamente alle suddette voci (dotazioni, impiantistica).

5.2 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Sono ammissibili le operazioni:

a) realizzate in Friuli Venezia Giulia;

b) che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale. Le prestazioni e la sostenibilità globale dell'impresa si intendono migliorate qualora si ottenga un incremento previsionale di almeno un parametro produttivo tra quelli indicati ai numeri 1) o 2) unitamente al miglioramento previsionale di almeno un parametro della sostenibilità ambientale di cui al numero 3):

- 1) miglioramento del rendimento economico: gli investimenti introducono tecnologie innovative e sostenibili, favoriscono innovazione di processo e di prodotto, ottimizzano i fattori della produzione, concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;
- 2) miglioramento della qualità delle produzioni: gli investimenti favoriscono la riconversione o l'avvio di metodi di produzione biologici, contribuiscono a migliorare la qualità merceologica delle produzioni, favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o di certificazioni volontarie o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale e regionale, favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali oltre gli standard minimi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- 3) miglioramento della sostenibilità ambientale: gli investimenti favoriscono la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l'efficientamento energetico, la riduzione dell'inquinamento ambientale, l'efficientamento della gestione dei reflui zootecnici o di lavorazione, l'adesione a sistemi di certificazione ambientale, la conversione al metodo biologico, gli interventi di adattamento e mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici.

2. Oltre ai requisiti di ammissibilità di cui al comma 1, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, devono essere rispettati i seguenti requisiti specifici:

a) le operazioni, con riferimento al risparmio ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, sono attuate in coerenza con gli indirizzi della direttiva 2000/60/CE, recepita con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in attuazione del Piano di gestione del bacino idrografico Alpi Orientali;

b) gli impianti irrigui e gli invasi aziendali sono ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- 1) un contatore-misuratore inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento è installato o l'installazione è prevista dall'operazione;
 - 2) il beneficiario si impegna ad utilizzare l'impianto secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica;
- c) qualora l'intervento consista nel miglioramento o sostituzione di un impianto di irrigazione esistente, lo stesso assicura un risparmio idrico potenziale, calcolato in base alla formula e al livello di efficienza idrica dell'impianto esistente risultante nelle tabelle Tecniche irrigue riportate in calce alla presente scheda, pari almeno al:
- 1) 25 per cento per passaggio da un impianto di categoria bassa efficienza (B) ad uno delle categorie superiori;
 - 2) 10 per cento per passaggio tra impianti della medesima categoria media efficienza (M);
 - 3) 5 per cento per passaggio da un impianto di categoria media efficienza (M) ad uno di categoria alta efficienza (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima (A);
- d) se l'intervento, di cui alla lettera c), riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone, nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti alla quantità d'acqua:
- 1) l'intervento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'intervento, pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'intervento e

- 2) in caso di intervento in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'intervento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda;
- e) nessuna delle condizioni di cui alle lettere c) e d) si applicano a un intervento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica cioè a un intervento nella creazione di un bacino o a un intervento nell'uso di acqua riciclata che non incidano su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;
- f) in caso di realizzazione di invasi aziendali, questi devono avere una capacità utile massima di 250.000 mc, sono finanziabili, oltre all'esecuzione dell'invaso, solo le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale;
- g) un intervento che comporta un aumento netto della superficie irrigata che interessa un dato corpo di terreno o di acque di superficie è ammissibile solo se:
- 1) lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua e
 - 2) un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e
 - 3) l'intervento è associato ad un intervento su un impianto di irrigazione esistente e garantisce nel suo insieme un risparmio idrico superiore al 5%;
- h) In deroga a quanto previsto dal punto 1) della lettera g), un intervento che comporta un aumento netto della superficie irrigata continua ad essere ammissibile se:
- 1) l'intervento è associato ad un intervento in un impianto di irrigazione esistente se da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale, calcolabile in base al livello di efficienza idrica dell'impianto esistente, pari, almeno, alle percentuali indicate alla lettera c) e
 - 2) l'intervento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'intervento complessivo, pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'intervento nell'impianto di irrigazione esistente.
3. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

5.3 Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:
 - a) inerenti ad interventi di manutenzione ordinaria;
 - b) che non migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;
 - c) inerenti alla realizzazione di infrastrutture a servizio di più aziende;
 - d) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature.
2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
 - a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
 - b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
 - c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

6 COSTI

<p>6.1 Costo minimo e massimo</p>
<p>1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) euro 10.000,00 per operazioni realizzate da beneficiari la cui SAU prevalente ricade all'interno delle aree soggette a svantaggi naturali di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013; b) euro 15.000,00 per operazioni realizzate da beneficiari la cui SAU prevalente ricade all'interno delle altre aree. <p>2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 300.000,00.</p>
<p>6.2 Costi ammissibili</p>
<p>1. Sono ammissibili, i costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura del Piano di sviluppo aziendale e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno; b) preventivati necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata; c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti; d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata; e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario; f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza. <p>2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) costruzione, ristrutturazione e ampliamento di stazioni di controllo o di monitoraggio, vasche o bacini di raccolta delle acque meteoriche entro i limiti indicati al punto 5.2, comma 2, lettera f), impianti di fitodepurazione, rete di adduzione e distribuzione irrigua esclusivamente aziendale o altri beni immobili strettamente connessi con l'operazione; b) acquisto di nuovi impianti, contatori-misuratori, macchinari e attrezzature nuove connesse con l'operazione comprese quelle finalizzate alla programmazione, alla gestione, alla misurazione al controllo, al telecontrollo e all'automatizzazione del consumo d'acqua, alla gestione della fertirrigazione; c) costi generali quali studi di fattibilità, esclusi quelli di cui alla successiva lettera d), parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a) e b) e nel limite del 10 per cento di tali costi; d) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente; e) acquisto di software.
<p>6.3 Costi non ammissibili</p>
<p>1. Non sono considerati costi ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno; b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno; c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati; d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi; e) l'acquisto di terreni e fabbricati; f) sostenuti in leasing; g) qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni e comunque qualsiasi intervento su fabbricati non strettamente connessi con l'operazione; h) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo; i) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;

<p>j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;</p> <p>k) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;</p> <p>l) gli interessi passivi;</p> <p>m) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;</p> <p>n) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.</p>
<p>6.4 Contributi in natura</p>
<p>1. I contributi in natura di carattere agronomico sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi, in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e:</p> <p>a) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla domanda di sostegno e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;</p> <p>b) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di involucri artificiali;</p> <p>c) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;</p> <p>d) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;</p> <p>e) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;</p> <p>f) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.</p> <p>2. Per lavori o prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui al comma 1, il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente allegata alla domanda di sostegno e soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d).</p> <p>3. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), d) e) ed f) il beneficiario allega l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato.</p> <p>4. I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all'articolo 16 del bando a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.</p> <p>5. Sono ammissibili solo le prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie o giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli.</p> <p>6. Per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d).</p> <p>7. Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione.</p>
<p>7 SOSTEGNO</p>
<p>7.1 Tipo di sostegno</p>
<p>1. Il sostegno è erogato in forma di aiuto in conto capitale.</p>
<p>7.2 Modalità di determinazione</p>
<p>1. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello</p>

svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 23 del bando

7.3 Aliquota del sostegno

1. Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:
 - a) 60% - giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR o beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR e si sono già insediati nei cinque anni precedenti;
 - b) 60% - beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone;
 - c) 40% - beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b).
2. Le aree soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono le aree montane.

8 CRITERI DI SELEZIONE

1. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 25 del bando, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:

CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE

Descrizione criteri	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche dell'azienda.	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Aziende Giovani	Aziende con giovani al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1305/2013.	Non cumulabili fra loro	7	Il punteggio è assegnato se il capo azienda è giovane, è in possesso di adeguate competenze professionali e l'insediamento dello stesso è avvenuto entro i 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.
	Aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane insediato in agricoltura nei 5 anni antecedenti alla domanda di aiuto.		4	Il punteggio è assegnato se il titolare o contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante sono giovani insediati nell'azienda nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.
	Aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane.		3	Il punteggio è assegnato se il titolare o il contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante dell'azienda sono giovani alla data di presentazione della domanda di aiuto, verifica dell'età.
Settore produttivo del beneficiario determinato sulla base dello SO risultante dal piano aziendale alla presentazione della domanda di aiuto (pertinenza e prevalenza dell'operazione).	Lattiero caseario e zootecnica da latte	Non cumulabili fra loro	12	Il punteggio è assegnato tenuto conto della prevalenza e pertinenza dell'operazione proposta rispetto al settore produttivo prevalente dell'azienda determinato in base allo Standard Output dell'azienda richiedente calcolato alla data di presentazione della domanda di aiuto. Il dato relativo allo SO è confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale (situazione ex POST) sulla base dei risultati derivanti dalla realizzazione dell'operazione. Nel caso di operazioni inerenti all'avvio o al potenziamento di altri settori produttivi non prevalenti o non presenti alla data di
	Zootecnica da carne esclusi gli allevamenti di ovaiole		11	
	Culture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo viticolo)		8	
	Cereali proteoleaginosi		13	

	Altri settori		0	presentazione della domanda di aiuto, lo Standard output è calcolato in forma oggettiva sulla base dei risultati attesi dall'attuazione dell'operazione proposta. Il nuovo orientamento deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
Numero di unità lavorative iscritte all' INPS (gestione ex SCAU) con posizione previdenziale a tempo pieno alla data di presentazione della domanda di aiuto	Superiori a 4	Non cumulabili fra loro	4	Il punteggio è assegnato in base al numero di unità lavorative a tempo pieno con posizione previdenziale (iscritte all'INPS ex gestione SCAU) come verificato a Fascicolo aziendale o INPS
	Tra 2 e 4		3	
	Uno		2	
Localizzazione dell'operazione	Aree rurali D	Non cumulabili fra loro	4	Il punteggio è assegnato in base alla localizzazione prevalente delle operazioni, in termini finanziari, all'interno dell'area rurale di riferimento.
	Aree rurali C		7	
	Aree rurali B		10	
	Poli urbani		0	
	Aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013	Cumulabile	2	

POSITIVE RICADUTE AMBIENTALI

Descrizione criteri	Modalità di applicazione in funzione della pertinenza o della prevalenza dell'intervento	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Interventi su impianti di irrigazione esistenti	Sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza bassa "B" (tabella in calce alla presente scheda) con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza \geq 60% (tabella in calce alla presente scheda)*	Non cumulabili fra loro	13	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi ammissibili: <ul style="list-style-type: none"> - di sostituzione di impianti di irrigazione esistenti da un sistema di classe di "bassa efficienza B" ad uno superiore garantendo un risparmio almeno \geq 60 %, determinato in base alle classi di efficienza indicate nelle tabelle irrigue poste in calce alla presente scheda e - l'impianto, finanziariamente, è prevalente rispetto al totale dell'operazione ammissibile per la quale è richiesto l'aiuto e

				<ul style="list-style-type: none"> - la SAU servita dall'impianto è prevalente rispetto alla SAU aziendale irrigata.
	Sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza media "M" (tabella in calce alla presente scheda) con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza $\geq 17\%$ (tabella in calce alla presente scheda)*		11	<p>Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza media "M" con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza $\geq 17\%$ in base alle classi di efficienza indicate nelle tabelle irrigue poste in calce alla presente scheda e - l'impianto, finanziariamente, è prevalente rispetto al totale dell'operazione ammissibile per la quale è richiesto l'aiuto e - la SAU servita dall'impianto è prevalente rispetto alla SAU aziendale irrigata.
	Sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza alta "A" (tabella in calce alla presente scheda) con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza superiore al 6% (tabella in calce alla presente scheda)*		5	<p>Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza alta "A" con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza superiore al 6% in base alle classi di efficienza indicate nella tabelle irrigue poste in calce alla presente scheda e - l'impianto, finanziariamente, è prevalente rispetto al totale dell'operazione ammissibile per la quale è richiesto l'aiuto e - la SAU servita dall'impianto è prevalente rispetto alla SAU aziendale irrigata.
	Operazioni realizzate su impianti esistenti o su impianti che sostituiscono quelli esistenti, finalizzate all'efficientamento energetico ovvero impianti irrigui alimentati da FER.	Cumulabile	3	<p>Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi, ammissibili, finalizzati all'efficientamento energetico oppure all'alimentazione mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di impianti irrigui nuovi o esistenti o di impianti finalizzati al risparmio dell'uso dell'acqua.</p>
Superficie irrigua	Interventi fino a 2,00 ha di superficie interessata dall'investimento		10	<p>Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la sostituzione di impianti esistenti o la realizzazione di nuovi impianti associati a interventi su impianti di irrigazione</p>
	Interventi da 2,01 a 5,00 ha di superficie		8	

interessata dall'operazione (sostituzione di impianti esistenti o realizzazione di nuovi impianti)	interessata dall'investimento	Non cumulabili fra loro		esistenti, ivi compreso l'ampliamento di impianti esistenti, ammissibili a finanziamento e che interessano una superficie compresa tra quelle indicate nel criterio.
	Interventi da 5,01 a 10,00 ha di superficie interessata dall'investimento		6	
	Interventi oltre i 10,00 ha di superficie interessata dall'investimento		4	
Tipologia e specifica dei nuovi impianti o degli impianti esistenti	Creazione di invasi aziendali o altri sistemi di raccolta delle acque meteoriche con capienza fino a 250.000 mc (tutta la superficie irrigata oggetto della domanda di aiuto deve essere alimentata prevalentemente dall'invaso o dal sistema di raccolta)	Cumulabile	12	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di invasi aziendali o altri sistemi di raccolta delle acque meteoriche ammissibili a finanziamento e di capienza inferiore a 250.000 mc. Tutta la superficie irrigata oggetto della domanda di aiuto è alimentata, prevalentemente, con l'acqua raccolta dal bacino o dagli altri sistemi di accumulo delle acque meteoriche per i quali è richiesto l'aiuto. Il Piano di sviluppo aziendale, ai fini dell'assegnazione del punteggio, dettaglia l'utilizzo dell'acqua raccolta dagli invasi aziendali o dagli altri sistemi di raccolta.
	Interventi per il riutilizzo di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo (tutta la superficie irrigata oggetto della domanda di aiuto preveda l'utilizzo dell'acqua riciclata)	Cumulabile	3	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi, ammissibili a finanziamento e che non incidono su un corpo idrico superficiale o sotterraneo, per il riutilizzo dell'acqua riciclata aziendale. Tutta la superficie irrigata oggetto della domanda di aiuto prevede l'utilizzo dell'acqua riciclata anche mediante gli impianti per i quali è richiesto l'aiuto. Il Piano di sviluppo aziendale, ai fini dell'assegnazione del punteggio, dettaglia l'utilizzo dell'acqua riciclata.
	Realizzazione di sistemi di irrigazione innovativi con un grado efficienza compreso tra il 65% e l'80% sulla base della classe di efficienza della tabella posta in calce alla presente scheda.	Non cumulabili fra loro	2	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di impianti irrigui, ammissibili a finanziamento, in grado di garantire il grado di efficienza idrica previsto dal criterio e determinato in base alle classi di efficienza delle tabelle poste in calce alla presente scheda.
	Realizzazione di sistemi di irrigazione innovativi con un grado efficienza superiore all'80% sulla base della classe di efficienza della tabella posta in calce alla presente scheda.		6	
* Il punteggio è assegnato in base sia alla prevalenza finanziaria dell'intervento, rispetto al totale dell'operazione, sia della SAU servita dall'impianto sostituito				

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRODUZIONI

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione del miglioramento della qualità delle produzioni	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi ed inerenti il settore di investimento proposto (prevalenza dell'investimento)*	Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici. (anche in fase di conversione).	Non cumulabili fra loro	10	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce o intende aderire al sistema di produzione biologico (anche in fase di conversione) per l'intera superficie irrigata interessata dall'operazione. Il criterio è garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. In caso di adesione successiva alla data di presentazione della domanda di aiuto, il criterio è garantito e verificato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. L'adesione al regime deve essere mantenuta per tutto il periodo del vincolo di destinazione. Gli interventi collegati con il punteggio sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale dell'operazione per la quale è richiesto l'aiuto.
	Regolamento (UE) n. 1151/2012 DOP DOC, DOCG, IGT, IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D.Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013.		8	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce o intende aderire ai disciplinari di produzione di qualità per l'intera superficie irrigata interessata dall'operazione. Il criterio è garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. In caso di adesione successiva alla data di presentazione della domanda di aiuto, il criterio deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. L'adesione al regime deve essere mantenuta per tutto il periodo del vincolo di destinazione. Gli interventi collegati con il punteggio sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale dell'operazione per la quale è richiesto l'aiuto.
	Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012.		4	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce o intende aderire ai disciplinari del marchio Aqua per l'intera superficie irrigata interessata dall'operazione. Il criterio è

				<p>garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. In caso di adesione successiva alla data di presentazione della domanda di aiuto, il criterio deve essere garantito e verificato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. L'adesione al marchio Aqua deve essere mantenuta per tutto il periodo del vincolo di destinazione.</p> <p>Il punteggio si applica sia per i prodotti certificati AQUA che per quei prodotti, non ancora riconosciuti, ma per i quali ERSA ha già avviato il procedimento per l'ottenimento della certificazione e ha già adottato un "disciplinare di produzione". Gli interventi collegati al punteggio sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale dell'operazione per la quale è richiesto l'aiuto.</p>
	<p>Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata; Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica; Certificazioni volontarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> •FSSC 22000 - Food Safety Systems; •ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); •ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; •BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; •IFS - International Food Standard; •GLOBALGAP (ex EUREPGAP). 		2	<p>Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce o intende aderire al regime di qualità o alla certificazione di qualità previsti dal criterio per l'intera superficie irrigata interessata dall'operazione. Il criterio è garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. In caso di adesione successiva alla data di presentazione della domanda di aiuto, il criterio deve essere garantito e verificato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. L'adesione al regime o il possesso della certificazione deve essere mantenuta per tutto il periodo del vincolo di destinazione. Gli interventi collegati con il punteggio sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale dell'operazione per la quale è richiesto l'aiuto.</p>
* il punteggio è assegnato in base alla prevalenza finanziaria del pertinente intervento rispetto all'intera operazione per la quale è richiesto l'aiuto.				
FOCALIZZAZIONE DELL'AIUTO E MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ECONOMICO				
Descrizione criteri	Modalità di applicazione in funzione	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione

	della dimensione economica e del settore produttivo del beneficiario			
Aziende agricole condotte da IAP con dimensione economica fino a 100.000 euro	Dimensione economica, espressa in standard output fino a 50.000 euro	Non cumulabili fra loro	5	Il punteggio è assegnato se il titolare o il contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante dell'azienda sono IAP e la dimensione economica dell'azienda, espressa in standard output, alla data di presentazione della domanda di aiuto è inferiore o uguale a euro 50.000.
	Dimensione economica, espressa in standard output, compreso tra 50.001 e 100.000 euro		3	Il punteggio è assegnato se il titolare o il contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante dell'azienda sono IAP e la dimensione economica dell'azienda, espressa in standard output, alla data di presentazione della domanda di aiuto compreso tra 50.001 e 100.000 euro.
Miglioramento, presunto, del rendimento economico dell'azienda espresso in SO a conclusione dell'operazione. Il miglioramento del rendimento economico è confermato prima del saldo dell'aiuto.	Tutti i settori	Cumulabile	2	Il punteggio è assegnato se l'azienda dimostra, nel Piano di sviluppo aziendale, tramite le operazioni per le quali è richiesto l'aiuto il miglioramento del rendimento economico espresso in SO. Il rendimento economico espresso in SO deve essere confermato in sede di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 37 punti non è ammessa a finanziamento.

4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nel beneficiario più giovane, in caso di ulteriore parità, nel genere femminile e, in caso di ulteriore parità, nella domanda prevista con costo inferiore.

9 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:

a) Documentazione di carattere generale

1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno, da allegare alla sola domanda di sostegno presentata via PEC;
2. piano di sviluppo aziendale:
 - domanda di sostegno presentata via PEC: relazione contenente tutti gli elementi indicati al punto 4, commi 2 e 3 della presente scheda;
 - domanda di sostegno a SIAN: piano di sviluppo aziendale compilato a SIAN;
3. dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), che l'operazione:
 - a) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 5 del bando oppure
 - b) non comporta rischi per l'ambiente.
4. per le operazioni che comportano rischi per l'ambiente, ove già disponibile, valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente a quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale; in caso contrario, la valutazione dell'impatto ambientale è presentata entro il termine di cui all'art. 5 del bando
5. prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo e indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
6. per le cooperative e loro consorzi copia del libro dei soci con indicazione del numero dei soci Conferenti;
7. copia di eventuali certificazioni volontarie;
8. copia di eventuali disciplinari interni di produzione;
9. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'adesione ad eventuali regimi di qualità indicati all'art. 16 del regolamento (UE) 1305/2013;
10. nel caso di partecipazione a una rete di impresa costituita ai sensi della legge regionale 4/2013 o dal decreto legge 5/2009 convertito con legge 33/2009, copia del relativo contratto.
11. se non contenuta nella domanda di sostegno, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
 - a) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 3 e 5.2 della scheda
 - b) che l'impresa non è azienda in difficoltà
 - c) che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente
 - d) che intende usufruire dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR o di consulenza di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR
12. copia della domanda di sostegno se trasmessa, in caso di malfunzionamento del SIAN, via PEC;

b) Documentazione relativa agli impianti irrigui

1. relazione contenente gli elementi previsti nell'allegato al Piano di sviluppo aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, posto in calce alla presente scheda, ivi compresi gli schemi di calcolo;
2. nel caso di interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata che interessa un dato corpo di terreno o di acque di superficie analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, che dimostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente;

c) Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilabili:

1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 2, lettera a) del bando;
2. nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici: documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 2, lettera b) del bando;
3. nel caso di fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario,

<p>computo metrico estimativo redatto utilizzando i costi previsti nel prezzario per i lavori in agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale, con una riduzione forfettaria dei prezzi pari al 15 per cento;</p> <p>4. nel caso di fornitura di opere, di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, dichiarazione del tecnico abilitato progettista attestante che:</p> <p>a) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola con esclusione dei lavori edili, ivi compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici, e per la realizzazione di invasi artificiali;</p> <p>b) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;</p> <p>c) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di investimenti relativi al tipo di operazione considerata;</p> <p>d) il valore e la fornitura di opere, di beni e servizi sono valutati e verificati in modo indipendente;</p> <p>e) non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria;</p> <p>5. qualora il richiedente sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle stesse.</p> <p>6. qualora il richiedente non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che per l'esecuzione dell'intervento sono state richieste/presentate ma non sono state ancora rilasciate le necessarie autorizzazione o comunicazioni;</p> <p>d) Documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici</p> <p>1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 2, lettere c), d) ed e) del bando, in funzione del tipo di operazione programmata;</p> <p>e) Documentazione relativa ad investimenti immateriali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o similari, se non indicati nel prezzario regionale di cui alla lettera c)</p> <p>1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 2, lettera f) del bando.</p> <p>2. A pena di inammissibilità alla domanda di sostegno è allegata la documentazione di cui al comma 1, lettera a), numero 2 e lettera b), numero 1.</p> <p>3. A pena di inammissibilità dei relativi costi alla domanda di sostegno è allegata la documentazione di cui al comma 1, lettere c), d) ed e).</p>
<p>10 ANTICIPO DEL SOSTEGNO</p> <p>1. Ai fini della liquidazione dell'anticipo del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 35 del bando.</p>
<p>11 ACCONTO DEL SOSTEGNO</p> <p>1. Ai fini della liquidazione dell'acconto del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 36 del bando.</p> <p>2. Alla domanda di acconto è allegata la documentazione di seguito indicata:</p> <p>a) dichiarazione del capofila attestante che quanto realizzato dal beneficiario corrisponde a quanto previsto dal PF approvato;</p> <p>b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;</p> <p>c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale.</p> <p>d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;</p> <p>e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;</p> <p>f) computo metrico consuntivo redatto in forma analitica, dal tecnico abilitato incaricato, sulla base dei</p>

quantitativi effettivamente realizzato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e delle fatture presentate.

- g) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
- h) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
 - 1. descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 - 2. elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 - 3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - 4. previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
- i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
 - 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- j) se il beneficiario ha usufruito dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione oppure se ha usufruito dei servizi di consulenza, di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR, copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio controfirmata dal beneficiario per accettazione.

12 SALDO DEL SOSTEGNO

- 1. Ai fini della liquidazione del saldo del sostegno richiesto valgono le condizioni previste dall'articolo 37 del bando.
- 2. Alla domanda di saldo è allegata la seguente documentazione:
 - a) se la liquidazione del saldo è richiesta prima della conclusione del PF, di cui all'articolo 38 del bando, dichiarazione del Capofila, attestante:
 - 1. il rispetto dell'Accordo di filiera da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
 - 2. che le operazioni, con accesso singolo o integrato, sono in fase di realizzazione in coerenza con quanto previsto nel PF e nel rispetto delle tempistiche fissate per l'attuazione del PF medesimo;
 - 3. che l'operazione o il Progetto integrato oggetto della domanda di pagamento a saldo è stato realizzato in coerenza con il PF e nel rispetto delle tempistiche di attuazione del PF medesimo;
 - 4. che il partecipante diretto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del PF, indicando e quantificando gli stessi;
 - b) Piano di sviluppo aziendale aggiornato;
 - c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
 - d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
 - e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - f) copia del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - g) richiesta di approvazione, al competente Ufficio, delle eventuali varianti non sostanziali;
 - h) computo metrico consuntivo redatto in forma analitica, dal tecnico abilitato incaricato, sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e delle fatture presentate. Il computo metrico è allegato in copia sottoscritta dal professionista. E' allegata copia del computo medesimo redatta su foglio di calcolo elettronico;
 - i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati. La relazione è composta da elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato, dal quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
 - j) per opere edili: certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato

dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;

- k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità
- l) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
- m) per impianti di irrigazione: esiti dei test di funzionamento;
- n) prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
- o) ove previsto, documentazione atta a dimostrare l'avvenuta adesione alla produzione biologica, ai regimi di qualità o alle certificazioni volontarie oppure l'avvio della procedura prevista per l'adesione ai regimi di qualità;
- p) dimostrazione della dimensione economica dell'azienda espressa in standard output conseguita a seguito dell'attuazione delle operazioni (stampo report INEA), qualora l'azienda abbia previsto un cambio di settore produttivo prevalente o qualora la SO sia prevista in aumento (punteggio);
- q) dimostrazione dell'avvenuto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale con riferimento ai contenuti della relativa sezione del Piano aziendale;
- r) dimostrazione, in relazione al miglioramento o sostituzione di impianti di irrigazione o alla realizzazione di nuovi impianti di irrigazione, del rispetto degli impegni e obblighi derivanti dall'ammissibilità a finanziamento dell'operazione. La dimostrazione avviene mediante l'utilizzo dei dati derivanti dallo svolgimento dei test di funzionamento degli stessi e dalla lettura dei contatori;
- s) schema di calcolo del raggiungimento degli impegni di cui alla precedente lettera r e documentazione tecnica di supporto;
- t) dimostrazione dell'avvenuta installazione dei contatori/misuratori del consumo d'acqua a livello dell'intervento o se ricorra il caso a livello dell'azienda;
- u) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata
- v) se non già trasmesso, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR oppure copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR controfirmata dal beneficiario per accettazione.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Intervento 4.1.2	Azione	Rif. Allegato scheda A.3		
Descrizione impegno	Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando – art. 32 varianti sostanziali delle operazioni e art 43 Impegni essenziali						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

MODALITA' DI CALCOLO DEL RISPARMIO IDRICO POTENZIALE E DELLA RIDUZIONE EFFETTIVA DEL CONSUMO D'ACQUA; STATO DEI CORPI IDRICI.

1. Calcolo del risparmio idrico potenziale

Il risparmio idrico potenziale dell'intervento da confrontare con le soglie minime di cui al punto 5.2, comma 2, lettera c), della scheda, è calcolato tramite la seguente formula:

$$\text{Risparmio idrico potenziale} = [100 - (\% \text{ efficienza impianto esistente}) \times 100 / (\% \text{ efficienza impianto nuovo})] / 100$$

Nella tabella 1.1 "Efficienza delle tecniche irrigue" sono riportati i valori di efficienza e le classi di efficienza delle differenti tecniche irrigue comunemente impiegate.

Nella tabella 1.2 "Risparmio idrico potenziale" sono riportati i valori di risparmio idrico potenziale conseguibile con le diverse combinazioni di impianto irriguo esistente verso impianto irriguo nuovo.

Tabella 1.1 "Efficienza delle tecniche irrigue"

Cod.	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classe di efficienza %
01	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
02	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
03	Infiltrazione laterale da solchi	10	B
04	Manichetta forata ad alta portata	20	B
05	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 bar)	40	M
06	Rotolone con irrigatore a lunga gittata o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
07	Pivot o Rainger con irrigatori, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
08	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (< 3,5 bar)	60	M
09	Rotolone con irrigatore a lunga gittata dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata > al 5% per impianti a goccia e > al 10% per impianti a spruzzo o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < 3 bar, e dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 bar) dotato di manometro sulla macchina e sulla barra, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A

16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con manichetta interrata per subirrigazione con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 5%	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 5%	90	A

Tabella 1.2 "Risparmio idrico potenziale"

	Codice nuovo impianto	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Codice impianto esistente	Indice efficienza irrigua impianto %	40	50	55	60	60	60	65	70	80	85	85	90	90	90
01	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
02	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
03	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
04	20	50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
05	40		20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
06	50			9%	17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
07	55				8%	8%	8%	15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
08	60					0%	0%	8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
09	60						0%	8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
10	60							8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
11	65								7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
12	70									13%	18%	18%	22%	22%	22%
13	80										6%	6%	11%	11%	11%
14	85											0%	6%	6%	6%
15	85												6%	6%	6%
Combinazione impianto esistente/impianto nuovo non ammissibile a finanziamento															

ALLEGATO AL PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA DI CUI AL PUNTO 4 DELLA SCHEDA

RELAZIONE INTERVENTO 4.1.2 – EFFICIENTAMENTO DELL'USO DELL'ACQUA NELLE AZIENDE AGRICOLE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

a) SCHEMA DI RELAZIONE “RELAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO IRRIGUO” DEL PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA

Nel caso in cui la domanda di sostegno preveda, in attuazione del tipo di intervento operazioni finalizzate al miglioramento, alla sostituzione di impianti irrigui esistenti o l'ampliamento della superficie irrigata è necessario valutare il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal punto 5.2 della scheda.

In relazione alle operazioni programmate devono essere fornite le informazioni di seguito richieste distinte in funzione dello stato del corpo idrico. Relativamente ai consumi d'acqua ex ante ed ex post le informazioni richieste possono essere raccolte utilizzando uno dei seguenti metodi:

- letture dei contatori d'acqua se esistenti;
- dati e informazioni forniti dall'Ente che eroga l'acqua, in tale caso la relativa dichiarazione è allegata alla domanda di sostegno;
- tabelle di cui al successivo punto b.1 ed il modello “condizioni di ammissibilità. xlsx” scaricabile dal sito della regione FVG sezione PSR 2014/2020..

All'interno del relativo paragrafo del Piano aziendale va riportato lo schema attinente all'intervento programmato selezionato tra i 4 punti di seguito indicati, secondo lo schema proposto nel modello in formato .xlsx.

Relativamente ai punti 2 e 4, in sede di rendicontazione, i consumi effettivi d'acqua e il risparmio effettivo, devono essere calcolati assumendo a riferimento le letture dei contatori come rilevate a seguito dell'esecuzione del test di funzionamento dell'impianto.

La relazione come sopra redatta e la documentazione attestante l'esecuzione del test di funzionamento dell'impianto devono essere allegate alla domanda di pagamento a saldo.

1. MIGLIORAMENTO O SOSTITUZIONE DI UN IMPIANTO IDRICO ESISTENTE – CORPO IDRICO IN CONDIZIONI BUONE – punto 5.2, comma 2, lettera c) della scheda.

L'operazione o parte di essa consiste nel miglioramento o nella sostituzione di un impianto di irrigazione esistente che attinge ad un corpo idrico superficiale o sotterraneo in condizioni BUONE per motivi inerenti alla quantità d'acqua. Devono essere fornite le seguenti informazioni:

- a. Descrizione della tipologia di intervento, indicare se trattasi di miglioramento o sostituzione di un impianto idrico esistente;
- b. Stato del corpo idrico di attingimento e fonte informativa utilizzata;
- c. Superficie irrigata interessata dall'impianto (ha);

- d. Impianto irriguo esistente. Riportare, assumendo a riferimento la tabella 1 “tecniche irrigue”, che precede, la descrizione e il tipo di impianto, il relativo codice, l’efficienza espressa in percentuale %, la classe di efficienza;
- e. Nuovo impianto irriguo. Riportare, assumendo a riferimento la tabella 1 “tecniche irrigue”, che precede, la descrizione e il tipo di impianto, il relativo codice, l’efficienza espressa in percentuale %, la classe di efficienza;
- f. Risparmio idrico potenziale (RIP), minimo richiesto in funzione del tipo di intervento programmato, espresso in percentuale, previsto dal punto 5.2, comma 2, lettera c) della scheda (a seconda dei casi 5 – 10 – 25%);
- g. Risparmio idrico potenziale (RIP) ottenibile con il miglioramento o la sostituzione dell’impianto, espresso in percentuale (%), individuato in tabella 1.2 “risparmio idrico potenziale” e calcolato applicando la formula indicata al punto 2 della scheda che precede.

2. MIGLIORAMENTO O SOSTITUZIONE IMPIANTO IDRICO ESISTENTE – CORPO IDRICO IN CONDIZIONI NON BUONE – punto 5.2, comma 2, lettera d) della scheda.

L’operazione o parte di essa consiste nel miglioramento o nella sostituzione di un impianto di irrigazione esistente che attinge ad un corpo idrico superficiale o sotterraneo in condizioni NON BUONE per motivi inerenti alla quantità d’acqua. L’intervento deve garantire una riduzione effettiva del consumo dell’acqua, a livello di intervento, pari ad almeno il 50% per cento del risparmio idrico reso possibile dall’intervento.

Inoltre, nel caso di intervento in un’unica azienda agricola, l’intervento deve comportare anche una riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell’intervento. Il consumo di acqua totale dell’azienda include l’acqua venduta dall’azienda.

Oltre a quanto indicato al punto 1, devono essere fornite anche le seguenti informazioni in relazione all’impianto e all’azienda:

2.1 IMPIANTO

- a. Deficit idrico medio e fonte informativa (mc/ha); a supporto della valutazione si può fare riferimento alla successiva tabella “deficit idrico medio nelle diverse condizioni pedoclimatiche e colturali della Regione;
- b. Deficit idrico medio dell’impianto esistente (mc);
- c. Stima del consumo idrico dell’impianto esistente nell’anno medio ex ante (mc);
- d. Stima del consumo idrico del nuovo impianto nell’anno medio ex post (mc). **In sede di rendicontazione la relazione dovrà indicare il dato come rilevato dalla lettura del contatore d’acqua;**
- e. RIP ottenibile dall’impianto (mc) individuato in tabella 1.2 “risparmio idrico potenziale” e calcolato applicando la formula indicata nelle tabelle che precedono;
- f. Stima della Riduzione effettiva del consumo di acqua (RIE) dell’impianto. La riduzione effettiva del consumo di acqua deve essere almeno pari a $RIP \cdot 0,50$ (mc). **In sede di rendicontazione la riduzione effettiva del consumo d’acqua dovrà essere determinata applicando il dato come rilevato dalla lettura del contatore d’acqua.**

2.2 AZIENDA

- g. Consumo idrico aziendale nell’anno medio ex ante (mc) (\sum consumi idrici degli impianti aziendali);
- h. Volume di acqua irrigua venduta dall’azienda ex ante (mc);
- i. Volume totale aziendale ex ante (mc) G+H;
- j. Consumo idrico aziendale nell’anno medio ex post (mc) (\sum consumi idrici degli impianti aziendali);
- k. Volume di acqua irrigua venduta dall’azienda ex post (mc);
- l. Volume totale aziendale ex post (mc).

In sede di rendicontazione il volume totale dell’acqua aziendale dovrà essere determinato tenuto conto delle letture dei contatori.

3. AUMENTO NETTO DELLA SUPERFICIE IRRIGATA CONSEGUENTE AL MIGLIORAMENTO/SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO IRRIGUO ESISTENTE – CORPO IDRICO IN CONDIZIONI BUONE – punto 5.2, comma 2, lettera g) della scheda.

L'operazione programmata o parte di essa comporta un aumento netto della superficie irrigua a seguito del:

- Miglioramento o sostituzione di un impianto irriguo esistente e contestuale realizzazione di un nuovo impianto irriguo oppure
- Miglioramento sostituzione di un impianto irriguo esistente e contestuale ampliamento dello stesso.

La tecnica irrigua proposta per l'ampliamento deve garantire un'efficienza irrigua pari o superiore a quella proposta per la sostituzione o comunque con efficienza "ALTA".

Devono essere fornite le stesse informazioni di cui al punto 2.1 IMPIANTO in relazione all'impianto in sostituzione nonché le seguenti informazioni in relazione all'ampliamento della superficie irrigata (nuovo impianto o ampliamento) con l'avvertenza che il RIP derivante dalla realizzazione dell'intervento nel suo insieme è pari almeno al 5%

- a. Risparmio idrico effettivo dell'impianto in sostituzione (mc);
- b. Descrizione della tipologia intervento;
- c. Stato del corpo idrico di attingimento;
- d. Superficie interessata dall'impianto irriguo (ha);
- e. Impianto nuovo/ampliamento (descrizione, codice, efficienza %, classe di efficienza);
- f. Deficit idrico medio e fonte informativa(mc/ha); a supporto della valutazione si può fare riferimento alla tabella "deficit idrico medio nelle diverse condizioni pedoclimatiche e culturali della Regione";
- g. Deficit idrico medio dell'impianto nuovo/ampliamento (mc);
- h. Consumo idrico dell'impianto nuovo/ampliamento nell'anno medio ex ante (mc).

4. AUMENTO NETTO DELLA SUPERFICIE IRRIGATA CONSEGUENTE AL MIGLIORAMENTO/SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO IRRIGUO ESISTENTE – CORPO IDRICO IN CONDIZIONI NON BUONE – punto 5.2, comma 2, lettera h) della scheda.

L'operazione programmata o parte di essa comporta un aumento netto della superficie irrigua a seguito del:

- miglioramento/sostituzione di un impianto irriguo esistente e contestuale realizzazione di un nuovo impianto irriguo oppure
- miglioramento/sostituzione di un impianto irriguo esistente e contestuale ampliamento dello stesso, l'impianto attinge ad un corpo idrico superficiale o sotterraneo in condizioni sia buone che non buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

La tecnica irrigua proposta per l'ampliamento deve garantire un'efficienza irrigua pari o superiore a quella proposta per la sostituzione o comunque con efficienza "ALTA".

Devono essere fornite le stesse informazioni di cui al punto 3 con l'avvertenza che il RIP derivante dalla realizzazione dell'intervento nel suo insieme è pari almeno alle percentuali indicate al punto 5.2, comma 2, lettera h della scheda e l'intervento, nel suo insieme, garantisce una riduzione effettiva del consumo dell'acqua a livello di intervento pari almeno al 50% del RIP reso possibile dall'intervento nell'impianto di irrigazione esistente.

Per uniformare e semplificare la compilazione delle informazioni richieste il tecnico può utilizzare il foglio di calcolo all'uopo predisposto e scaricabile dal sito della regione FVG sezione PSR 2014/2020.

b) BILANCIO IDRICO

Il modello di bilancio idrico applicato per la definizione del deficit idrico si fonda sull'equazione di conservazione della massa applicata ad un serbatoio unico (lo strato esplorato dalle radici) con riserva facilmente utilizzabile massima (**RFUm**), considerata pari a 2/3 della riserva utile massima (**AWC**).

Rispetto al serbatoio vengono computate le entrate - pioggia (**RR**) e risalita da falda (**Fa**) - e le uscite; queste ultime sono rappresentate dall'evapotraspirazione massima colturale (**ETm**), dal ruscellamento superficiale (**R**) e dalla percolazione (**P**).

$$\text{Deficit idrico medio} = RR + Fa + AWC - ETm - R - P$$

Per la zonazione del territorio regionale è stato utilizzato il parametro climatico del deficit pluviometrico estivo. il cui calcolo si basa tra la differenza tra uscite - evapotraspirazione potenziale (**ETp**) ed entrate - pioggia (**RR**) .

$$\text{Deficit pluviometrico estivo} = ETp - RR$$

b.1 – TABELLE DI CALCOLO DEL DEFICIT IDRICO

a) ORDINAMENTO CULTURALE CON ESIGENZE IRRIGUE

Ordinamento colturale con **esigenze idriche elevate**:

rotazioni con prevalenza di sarchiate quali: barbabietola, girasole, mais, patata, soia, tabacco;

rotazioni con prevalenza di orticole in pieno campo quali: cocomero, melanzana, melone, peperone, pomodoro, zucca, zucchini;

colture legnose agrarie quali: actinidia, pioppo.

Per differenza si assume che altri ordinamento culturali abbiano esigenze idriche medie.

b) VALORI DI DEFICIT IDRICO MEDIO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER IL CALCOLO DEI CONSUMI IDRICI RICHIESTI NELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' (vedi bibliografia)

tipologia di suolo	Deficit idrico medio (mc/ha)			
	deficit pluviometrico estivo alto		deficit pluviometrico estivo basso	
	ordinamento colturale con esigenze idriche		ordinamento colturale con esigenze idriche	
	elevate	medie	elevate	medie
sottili-grossolani	3250	2750	2500	2000
sottili-medio impasto	2665	2255	2050	1640
sottili-pesanti	2340	1980	1800	1440
mediamente profondi-grossolani	2860	2420	2200	1760
mediamente profondi-medio impasto	2275	1925	1750	1400
mediamente profondi-pesanti	1950	1650	1500	1200
profondi-grossolani	2470	2090	1900	1520
profondi-medio impasto	1885	1595	1450	1160
profondi-pesanti	1560	1320	1200	960

c) DEFICIT PLUVIOMETRICO ESTIVO

ALTO	BASSO	BASSO	BASSO
PROVINCIA DI GORIZIA	PROVINCIA DI GORIZIA	segue	segue
Doberdò del Lago	Capriva del Friuli	Coseano	Tarcento
Fogliano - Redipuglia	Cormons	Dignano	Tarvisio
Grado	Dolegna del Collio	Dogna	Tavagnacco
Monfalcone	Farra d'Isonzo	Drenchia	Tolmezzo
Ronchi dei Legionari	Gorizia	Enemonzo	Torreano
Sagrado	Gradisca d'Isonzo	Faedis	Trasaghis
San Canzian d'Isonzo	Mariano del Friuli	Fagagna	Treppo Carnico

San Pier d'Isonzo
Staranzano
Turriaco
Villesse

PROVINCIA DI PORDENONE
Azzano Decimo
Brugnera
Caneva
Casarsa della Delizia
Chions
Cordovado
Fiume Veneto
Fontanafredda
Morsano al Tagliamento
Pasiano di Pordenone
Polcenigo
Porcia
Pordenone
Prata di Pordenone
Pravidomini
Sacile
San Vito al Tagliamento
Sesto al Reghena
Zoppola

PROVINCIA DI TRIESTE
Duino Aurisina
Monrupino
Muggia
San Dorligo della Valle
Sgonico
Trieste

Medea
Moraro
Mossa
Romans d'Isonzo
San Floriano del Collio
San Lorenzo Isontino
Savogna d'Isonzo

PROVINCIA DI PORDENONE
Andreis
Arba
Aviano
Barcis
Budoia
Castelnovo del Friuli
Cavasso Nuovo
Cimolais
Claut
Clauzetto
Cordenons
Erto e Casso
Fanna
Frisanco
Maniago
Meduno
Montereale Valcellina
Pinzano al Tagliamento
Roveredo in Piano
San Giorgio della Richinvelda
San Martino al Tagliamento
San Quirino
Sequals
Spilimbergo

Flaibano
Forgaria nel Friuli
Forni Avoltri
Forni di Sopra
Forni di Sotto
Gemona del Friuli
Grimacco
Lauco
Lestizza
Ligosullo
Lusevera
Magnano in Riviera
Majano
Malborghetto - Valbruna
Manzano
Martignacco
Mereto di Tomba
Moggio Udinese
Moimacco
Montenars
Mortegliano
Moruzzo
Nimis
Osoppo
Ovaro
Pagnacco
Palmanova
Paluzza
Pasian di Prato
Paularo
Pavia di Udine
Pontebba
Povoletto

Treppo Grande
Tricesimo
Trivignano Udinese
Udine
Venezzone
Verzegnis
Villa Santina
Visco
Zuglio

PROVINCIA DI UDINE
Aiello del Friuli
Aquileia
Bagnaria Arsa
Bertiolo
Campolongo Tapogliano
Carlino
Castions di Strada
Cervignano del Friuli
Codroipo
Fiumicello
Gonars
Latisana
Lignano Sabbiadoro
Marano Lagunare
Muzzana del Turgnano
Palazzolo dello Stella
Pocenia
Porpetto
Prececnicco
Rivignano Teor
Ronchis
Ruda
San Giorgio di Nogaro
Talmassons
Terzo di Aquileia
Torviscosa
Varmo
Villa Vicentina

Tramonti di Sopra
Tramonti di Sotto
Travesio
Vajont
Valvasone Arzene
Vito d'Asio
Vivaro

PROVINCIA DI UDINE
Amaro
Ampezzo
Arta Terme
Artegna
Attimis
Basiliano
Bicinicco
Bordano
Buja
Buttrio
Camino al Tagliamento
Campoformido
Cassacco
Cavazzo Carnico
Cervicento
Chiopris - Viscone
Chiusaforte
Cividale del Friuli
Colloredo di Monte Albano
Comeglians
Corno di Rosazzo

Pozzuolo del Friuli
Pradamano
Prato Carnico
Premariacco
Preone
Prepotto
Pulfero
Ragogna
Ravaschetto
Raveo
Reana del Rojale
Remanzacco
Resia
Resiutta
Rigolato
Rive d'Arcano
San Daniele del Friuli
San Giovanni al Natisone
San Leonardo
San Pietro al Natisone
San Vito al Torre
San Vito di Fagagna
Santa Maria la Longa
Sauris
Savogna
Sedegliano
Socchieve
Stregna
Sutrio
Taipana

segue

segue

d) CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI E SUPERFICIALI:

Il dato relativo alla classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei va richiesto al servizio competente della Regione: "Direzione centrale ambiente ed energia", Area "Tutela geologico-idrico-ambientale", Servizio "Disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento"

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- A. Cicogna, S. Barbieri, G. Michelutti, D. Bianco (2008) – *Deficit idrico delle colture e giorni di stress idrico. Pianura e colline del pordenonese*. Ed. Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia (<http://www.ersa.fvg.it/tematiche/suoli-e-carte-derivate/cartografia-derivata/Deficit-idrico-colture/>).
- A. Cicogna, S. Barbieri, G. Michelutti, D. Bianco (2008) – *Deficit idrico delle colture e giorni di stress idrico. Province di Gorizia e Trieste*. Ed. Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia (<http://www.ersa.fvg.it/tematiche/suoli-e-carte-derivate/cartografia-derivata/Deficit-idrico-colture/>).
- R. Giovanardi, F. Danuso, G. Michelutti, P. Bellantone, D. Bulfoni, S. Mengon, G. Tassan Mazzocco (1995) - *Relazione tra caratteristiche chimico-fisiche e idrologiche nei suoli di pianura e collina del Friuli-Venezia Giulia*. Società Italiana di Agronomia su "Agronomia del Territorio".
- G. Michelutti, S. Menegon, G. Pividori (1991) - *Uniformità di distribuzione dell'acqua negli impianti irrigui a pioggia con irrigatori a media gittata*. Irrigazione e drenaggio n. 3.
- G. Michelutti, P. Nassimbeni (1992) - *Studio agronomico per la bonifica irrigua del comprensorio di Basiliano (2° Lotto)*. Centro regionale per la sperimentazione agraria del Friuli-Venezia Giulia (Pubblicazione ERSA per il Consorzio Ledra-Tagliamento).
- G. Michelutti, P. Bellantone, D. Bulfoni, S. Mengon, A. Deluisa, R. Giovanardi (1994). *Studio agronomico per la bonifica irrigua del comprensorio di Plasencis*. Notiziario ERSA n. 4.
- G. Michelutti, P. Bellantone, D. Bulfoni, S. Mengon, A. Deluisa, C. Bini, R. Giovanardi (1995) - *Comprensorio di Plasencis. I suoli e l'attitudine del territorio all'irrigazione*. Ente Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura (Pubblicazione ERSA per il Consorzio Ledra-Tagliamento).
- G. Michelutti, S. Barbieri, S. Zanolla, D. Bianco (2003) - *Carta dei suoli del Comprensorio del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento*. Ente regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (Pubblicazione ERSA per il Piano di Bonifica Generale).
- G. Michelutti, S. Zanolla, S. Barbieri (2003) - *Suoli e paesaggi del Friuli Venezia Giulia. 1. Pianura e colline del pordenonese*. Ed. Ente regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (volume 510 pp.).
- G. Michelutti, S. Barbieri, D. Bianco, S. Zanolla, G. Casagrande (2006) - *Suoli e paesaggi del Friuli Venezia Giulia - 2. Province di Gorizia e Trieste*. Ed. Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia (volume 648 pp.).
- P. Nassimbeni, G. Michelutti, S. Menegon (1990) - *Stima dei deficit idrici delle colture nella pianura friulana* (Pubblicazione CRSA per il Consorzio Ledra-Tagliamento)

MISURA	4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali	SOTTOMISURA	4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o allo sviluppo dei prodotti agricoli
TIPO DI INTERVENTO		4.2.1 INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI	

1 STRUTTURA RESPONSABILE
1. La struttura responsabile e ufficio attuatore della tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alimentare, della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche – PEC competitività@certregione.fvg.it;
2 FINALITA' E OBIETTIVI
1. Il tipo di intervento è finalizzato al sostegno alle imprese agroalimentari per operazioni materiali o immateriali relative alla prima lavorazione, alla trasformazione, alla commercializzazione e allo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato, il prodotto ottenuto dalla trasformazione può anche non essere un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato.
3 BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
<p>1. I beneficiari del tipo di intervento sono le micro, piccole, medie e grandi imprese come definite nell'Allegato I del regolamento (UE) n.702/2014 che svolgano attività di trasformazione, di commercializzazione o di sviluppo dei prodotti agricoli dell'allegato I al Trattato, con esclusione dei prodotti della pesca:</p> <p>a) microimpresa, intesa come un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;</p> <p>b) piccola impresa, intesa come un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.</p> <p>c) media impresa intesa come un'impresa che occupa meno di ducentocinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 50 milioni di euro</p> <p>d) grande impresa intesa come un'impresa che occupa più di ducentocinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo superiori a 50 milioni di euro .</p> <p>2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) sono iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), sono fatte salve le condizioni di esenzione dall'iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;</p> <p>b) non sono impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;</p> <p>c) trasformano e commercializzano prodotti che, in misura inferiore al 50% del totale, sono di provenienza aziendale.</p> <p>3. L'ammissibilità dei beneficiari di cui al comma 1, lettera d) è limitata alle operazioni in cui in cui il prodotto trasformato è un prodotto agricolo elencato nell'allegato I al Trattato.</p> <p>4. I requisiti di cui al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.</p>
4 PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE
<p>1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, il piano di sviluppo aziendale, redatto sulla base del modello predisposto da ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e compilabile direttamente sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN.</p> <p>2. Il Piano di sviluppo aziendale deve contenere i seguenti elementi:</p> <p>a) una descrizione della situazione iniziale dell'impresa (settore di attività, attività svolta, dettagliato elenco dei produttori coinvolti nello svolgimento della propria attività nell'ultimo triennio, indicazione dei contratti di conferimento/acquisto stipulati nell'ultimo triennio con indicazione dei contraenti, delle quantità e dei costi, situazione occupazionale, volume d'affari consolidato nell'ultimo triennio, sbocchi di mercato);</p>

- b) il dimensionamento dell'impresa micro, piccola, media, grande - ai sensi di quanto disposto dall'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014 allegando copia dell'ultimo bilancio aziendale da cui si evinca il fatturato;
- c) un'analisi qualitativa delle criticità/fattori di debolezza che si intendono risolvere con riferimento, anche, al settore produttivo primario (ad esempio punti di forza e di debolezza, eventuale piano di marketing/internazionalizzazione, eventuale piano delle vendite e dei ricavi), descrizione dell'idea imprenditoriale e indicazioni sulla fattibilità tecnica della stessa;
- d) motivazione, descrizione e quantificazione delle singole operazioni con indicazione dei benefici derivanti al settore primario. Nel caso di attivazione di Progetti integrati il Piano indica le sotto misure/tipi di intervento che si intendono attivare, descrive e quantifica le operazioni ivi previste
- e) nel caso di spacci/punti vendita il Piano dimostra quantitativamente, allegando idonea documentazione, che sono direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti provenienti prevalentemente dalla trasformazione effettuata dall'impresa;
- f) nel caso di operazioni finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili, il Piano riporta e allega tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto dei requisiti di ammissibilità;
- g) nel caso di operazioni che prevedono delle emissioni in atmosfera, il piano dimostra che le operazioni tengono conto dei Piani per la qualità dell'aria, se esistenti, e che le emissioni in atmosfera saranno sempre verificate e autorizzate dalle autorità competenti in materia;
- h) quadro finanziario, declinato per operazione, indicazione del fabbisogno finanziario complessivo e delle relative coperture;
- i) cronoprogramma su base semestrale.

5 OPERAZIONI

5.1 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili le operazioni che prevedono la realizzazione di interventi:
 - a) per l'acquisto di terreni strettamente necessari alla costruzione di fabbricati, ammissibili a finanziamento, entro il limite del 10%, di cui all'art. 69, par. 3, let. b) del reg. (UE) 1303/2013, del costo totale dell'operazione relativa ai soli beni immobili al netto del costo dei terreni;
 - b) per l'acquisto di beni immobili da adibire allo svolgimento dell'attività aziendale in funzione del tipo di intervento programmato,
 - c) per la costruzione, ristrutturazione, e ampliamento di beni immobili (fabbricati e relativi impianti tecnici), esclusi i miglioramenti fondiari, funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in funzione del tipo di intervento programmato.
 - d) per l'acquisto di nuovi impianti tecnologici, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di nuovi macchinari e attrezzature funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in relazione al tipo di intervento programmato
 - e) per studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi acquisto dei seguenti beni immateriali:
 1. programmi informatici compreso lo sviluppo
 2. brevetti, licenze
 3. know-how
 - f) per l'introduzione o il potenziamento di tecnologie, impianti e procedure per l'ammodernamento, il miglioramento o la razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali, per lo sviluppo di nuovi prodotti o prodotti di più alta qualità o alimentari non tradizionali o ad uso tecnico;
 - g) per l'adeguamento o il potenziamento degli impianti e sistemi di gestione qualità, di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
 - h) per la realizzazione o l'ammodernamento/potenziamento di reti locali di commercializzazione, di raccolta o piattaforme logistiche, ad esclusione della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda;
 - i) per l'avvio o il rafforzamento della distribuzione, della promozione dell'export, dell'internazionalizzazione dei prodotti e dell'export, per l'avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali ad esclusione della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda;
 - j) per l'isolamento termico degli involucri degli edifici esistenti in cui la regolazione termica sia necessaria alle attività

aziendale e relativi strumenti di regolazione e controllo nonché per la ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia di edifici produttivi funzionali all'attività aziendale;

k) per la realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti solari-termici e fotovoltaici su edifici e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili che utilizzino solo scarti di propria produzione, compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami termici e di trigenerazione nonché per l'acquisto e installazione di accumulatori per l'energia prodotta;

l) per la realizzazione di impianti per il trattamento delle acque reflue derivanti dalle attività aziendali di prima lavorazione e trasformazione;

m) per l'introduzione di processi e impianti finalizzati alla produzione di " imballaggi sostenibili" (materiali innovativi, riutilizzabili, riciclabili, biodegradabili o ottenuti da processi ad alta efficienza) necessari per la vendita dei prodotti aziendali, finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti

5.2 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Ai fini dell'ammissibilità le operazioni devono:

a) essere realizzate in Friuli Venezia Giulia;

b) riguardare la fase di prima lavorazione, di trasformazione, di commercializzazione/promozione o lo sviluppo di prodotti di cui all'allegato I al Trattato, limitatamente alle micro, piccole e medie imprese il prodotto ottenuto dalla trasformazione può anche non essere un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato;

c) se relative alla realizzazione o all'ampliamento di spacci e di punti espositivi aziendali, essere direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti provenienti prevalentemente dalla trasformazione effettuata dall'impresa beneficiaria

d) essere finalizzate a migliorare il rendimento globale dell'impresa e ad assicurare una positiva ricaduta sui produttori. Il miglioramento del rendimento globale dell'impresa e le positive ricadute economiche sui produttori si intendono raggiunte qualora si ottenga:

1. un incremento previsionale del reddito dell'impresa e

2. un aumento dei contratti di vendita da parte dei produttori agricoli o, nel caso di cooperative, un aumento dei contratti di conferimento da parte dei produttori agricoli o, in alternativa, un miglioramento degli aspetti relativi all'innovazione organizzativa (ad esempio l'integrazione di filiera) e

3. un aumento previsionale della sostenibilità in base a specifici indicatori ambientali;

e) se relative all'efficientamento energetico devono essere realizzate:

1. su edifici esistenti, in cui la regolazione termica sia necessaria all'attività dell'impresa;

2. comportando un miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno una classe al termine dell'operazione sulla base dell'attestato di prestazione energetica di cui DL 19.08.2005 n. 192 come modificato con DL 4.06.2013 n. 63 (8), convertito con Legge 3.08.2013 n. 90.

f) se relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere:

1. dimensionate sul fabbisogno energetico dell'impresa, quindi destinate all'autoconsumo. Il fabbisogno energetico è determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda. Nel caso di nuove imprese o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, nel Piano di sviluppo aziendale, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato;

2. avere una potenza non superiore a 0,3 MW per gli impianti di digestione anaerobica e di 1 MW e per le altre tipologie;

3. gli impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa devono prevedere l'utilizzo, almeno, del 50 % dell'energia termica prodotta;

4. nel caso di impianti idroelettrici, devono rispettare quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE Direttiva quadro sulle acque;

5. qualora utilizzino l'energia solare, non devono consumare suolo.

g) gli impianti per la produzione di energia da biomassa di origine agricola, solida e liquida, utilizzano esclusivamente scarti di produzione e sottoprodotti di propria produzione, è escluso il sostegno alla produzione di energia con utilizzo di colture dedicate;

h) gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili, nel caso in cui il prodotto trasformato non sia un prodotto elencato nell'allegato I al trattato, sono ammissibili a finanziamento in regime di de minimis.

2. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto

personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

5.3 Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:
 - a) inerenti a interventi di manutenzione ordinaria;
 - b) relative ai contributi in natura di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - c) relative all'acquisto o alla realizzazione di interventi su fabbricati ad uso abitativo o non connessi con l'attività aziendale;
 - d) che non migliorano il rendimento globale dell'impresa e non assicurano una positiva ricaduta sui produttori;
 - e) finalizzate alla realizzazione o all'ammodernamento/potenziamento della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda
 - f) gli impianti per la produzione di energia non dimensionati all'autoconsumo o con utilizzo di colture dedicate;
 - g) di mera sostituzione di macchinari e attrezzature;
2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
 - a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
 - b) per l'acquisto dei beni immobili: la data del contratto di compravendita;
 - c) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
 - d) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

6 COSTI

6.1 Costo minimo e massimo

1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a:
 - a) euro 50.000,00 per le Micro imprese
 - b) euro 75.000,00 per le Piccole imprese
 - c) euro 100.000,00 per le Medie imprese
 - d) euro 300.000,00 per le Grandi imprese
2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a:
 - a) euro 1.500.000,00 per le Micro imprese
 - b) euro 2.000.000,00 per le Piccole imprese
 - c) euro 2.500.000,00 per le Medie imprese
 - d) euro 3.000.000,00 per le Grandi imprese

6.2 Costi ammissibili

1. Sono ammissibili, i costi:
 - a) sostenuti dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura del Piano di sviluppo aziendale e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - b) preventivati e necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
 - c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
 - d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;

e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

a) acquisto, compresa la locazione finanziaria (leasing), di beni mobili e immobili;

b) costruzione, ampliamento, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale nonché realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi;

c) acquisto, anche in leasing, di nuovi impianti tecnologici, nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nuovi macchinari e attrezzature innovativi e funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene, mezzi di movimentazione non autorizzati a circolazione su strada;

d) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratta di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b) e c) e nel limite del 10 per cento di tali costi;

e) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;

f) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze;

3. L'acquisto di terreni non edificati, ma edificabili è ammissibile ai soli fini della costruzione di fabbricati, comprese le pertinenze, da adibire allo svolgimento dell'attività del beneficiario, facenti parte delle operazioni per le quali è chiesto il sostegno ed entro i seguenti limiti:

a) 10 per cento del costo totale ammissibile dell'operazione considerata per la generalità dei terreni;

b) 15 per cento del costo ammissibile dell'operazione considerata-, per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici.

4. Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, il beneficiario allega alla domanda di sostegno l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo autorizzato, che attesta che il prezzo di acquisto del terreno non è superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.

5. L'acquisto di fabbricati è ammesso se:

a) è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;

b) è funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento;

c) costituisce parte integrante dell'operazione complessiva programmata dal beneficiario;

d) il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato attestato da un tecnico abilitato ed indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;

e) l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;

f) l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente i finanziamenti concessi.

6. L'acquisto di fabbricati di cui al comma 5 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata.

7. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 5, il beneficiario allega alla domanda di sostegno:

a) l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, per i requisiti di cui alle lettere d) ed e);

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per il requisito di cui alla lettera f);

c) il Piano Aziendale dettaglia il rispetto dei requisiti di cui al comma 5 lettere a), b) e c).

6.3 Costi non ammissibili

1. Non sono considerati costi ammissibili:

a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno ad eccezione

di quelli relativi alla stesura del Piano di sviluppo aziendale, alla progettazione e a studi di fattibilità che possono essere sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla data della domanda di sostegno

b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;

c) nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;

d) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;

e) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;

f) qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;

g) i lavori, le opere o gli acquisti non direttamente connessi alla realizzazione dell'operazione

h) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo, l'acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini comprese le barriques;

i) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo,

j) le spese e gli oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;

k) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;

l) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti al sostegno, di piante annuali e la loro messa a dimora;

m) l'acquisto di animali;

n) gli interessi passivi;

o) l'imposta sul valore aggiunto (IVA)

6.4 Leasing

1. Il leasing è ammissibile al sostegno per i costi sostenuti in relazione a beni immobili, macchine, attrezzature anche informatiche ed impianti.
2. Il leasing è ammissibile purché preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo corrispondente al valore di mercato del bene.
3. Il costo ammissibile è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi.
4. Non sono ammissibili i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

7 SOSTEGNO

7.1 Tipo di sostegno

1. Il sostegno è erogato in forma di contributo in conto capitale fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2.
2. Nel caso in cui il prodotto trasformato non sia un prodotto elencato nell'allegato I al trattato, il sostegno agli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili è erogato sotto forma di *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 relativo all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.
3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in corso e nel biennio precedente.
4. Gli aiuti «de minimis» di cui al comma 2, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di cui al comma 3. Qualora la concessione del sostegno di cui al comma 2 comporti il superamento del massimale «de minimis» di cui al comma 3 il sostegno di cui al comma 2 è interamente revocato.
5. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante gli aiuti «de minimis» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari oppure di non avere ricevuto, nel periodo di riferimento, aiuti «de minimis».
6. In sede di presentazione della domanda di sostegno il beneficiario richiede, motivandolo nel Piano di sviluppo aziendale, una percentuale di aiuto ridotta al fine di rispettare il massimale «de minimis» ancora disponibile.

7.2 Modalità di determinazione
1. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 23 del bando.
7.3 Aliquota del sostegno con accesso individuale o integrato
1. Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di approccio al PSR o alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato: a) nel caso in cui il prodotto trasformato sia un prodotto elencato nell'allegato I, indipendentemente dalla tipologia di impresa: 1) 30 % approccio individuale 2) 40 % approccio Progetti integrati 3) 60 % approccio Progetti integrati nell'ambito di attuazione dei Progetti di Filiera finalizzati alla fusione di organizzazioni di produttori. b) nel caso in cui il prodotto trasformato non sia un prodotto elencato nell'allegato I, indipendentemente dalla tipologia di approccio: 1) 30% Micro e piccole imprese 2) 20% Medie imprese

8 CRITERI DI SELEZIONE

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatorie di cui all'articolo 25 del bando, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:

CRITERI TRASVERSALI				
Descrizione	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche e del settore produttivo del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Localizzazione dell'operazione.	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013	Non cumulabili fra loro	8	In funzione della localizzazione dell'intervento
	Aree rurali C escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		6	
	Aree rurali B escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		4	
	Poli urbani escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		0	
Operazioni realizzate da imprese giovanili*	Impresa giovanile di nuova costituzione	Non cumulabili fra loro	8	Consultazione banca dati CCIAA
	Impresa giovanile costituita nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno		6	
	Impresa giovanile		4	
Numero di occupati effettivi	Oltre 250 Grandi imprese	Non cumulabili fra loro	0	Consultazione banca dati CCIAA Visura INPS
	Fino a 250 Media impresa		4	
	Fino a 50 Piccola impresa		3	
	Fino a 10 Micro impresa		2	
Settore produttivo del	Lattiero caseario	Non cumulabili fra	5	Piano di sviluppo aziendale

* si definiscono imprese giovanili: a) le imprese individuali i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni; b) le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 LR 5/2012

beneficiario	Carni e apicoltura	loro	4	
	Cereali proteoleaginose		2	
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)		3	
	Vitivinicolo		1	
	Altri settori		0	

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ				
Descrizione	Modalità di applicazione in funzione del miglioramento della qualità delle produzioni e della pertinenza dell'intervento	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti biologici certificati	Regolamento (CE) n. 834/2007 Imprese già certificate	Non cumulabili fra loro	7	Elenchi regionali operatori biologici FVG e aziende in conversione verifica con ERSA
	Regolamento (CE) n. 834/2007 Imprese che avviano la produzione		5	
Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi.	Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOC, IGP, SGT, Prodotti di montagna; Regolamento (UE) n. 65/2014; Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013;	Non cumulabili fra loro	5	Certificazioni allegate alla domanda Dimostrazione dell'avvenuto inizio del percorso di adesione
	Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012	Cumulabile	3	Elenco delle concessioni d'uso del marchio AQUA rilasciate aziende in fase di adesione verifica con ERSA
	Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica	Non cumulabili tra loro	2	Certificazioni allegate alla domanda
	Certificazioni volontarie di cui alla lettera c) comma1 art. 16 regolamento (UE) n. 1305/13**		2	

** ad esempio : ISO 14001 (SGA - Sistema di gestione ambientale); ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; FSSC 22000 - Food Safety Systems; BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; IFS - International Food Standard; GLOBALGAP (ex EUREPGAP)

Le imprese devono risultare certificate alla data della presentazione della domanda di aiuto o, se in corso di certificazione, alla data della domanda di pagamento a saldo.

RICADUTE SUI PRODUTTORI

Descrizione	Modalità di applicazione in funzione delle ricadute attese sui produttori del settore primario	Punteggio	Cumulabilità	Modalità di applicazione	
Ricadute positive attese sui produttori del settore primario, per gli interventi che comportano un maggiore coinvolgimento dei produttori agricoli	Partecipazione a 'reti di impresa', costituite ai sensi della L.r. n. 4/2013 o della L. 33/2009 oppure partecipazione a cooperative in qualità di socio cooperatore ***	Lattiero caseario	5	Non cumulabili fra loro	Copia dell'atto costitutivo allegata alla domanda
		Carni e apicoltura	4		
		Cereali proteo - oleaginose	3		
		Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3		
		Vitivinicolo	3		
		Altri settori	2		
	Realizzazione o adeguamento degli impianti a sistemi di gestione di qualità, ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto	Lattiero caseario	5	Non cumulabili fra loro	Documentazione specifica allegata alla domanda
		Carni e apicoltura	4		
		Cereali proteo - oleaginose	3		
		Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3		
		Vitivinicolo	3		
		Altri settori	1		
	Realizzazione o potenziamento di tecnologie, impianti e procedure per l'ammodernamento, il miglioramento o la razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali	Lattiero caseario	5	Non cumulabili fra loro	Documentazione specifica allegata alla domanda
		Carni e apicoltura	4		
		Cereali proteo - oleaginose	3		
		Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3		
		Vitivinicolo	2		

		Altri settori	1		
Realizzazione di impianti, tecnologie e procedure per sviluppare nuovi prodotti, prodotti di più elevata qualità, prodotti alimentari non tradizionali o di uso tecnico		Lattiero caseario	5	Non cumulabili fra loro	Documentazione specifica allegata alla domanda
		Carni e apicoltura	4		
		Cereali proteo - oleaginose	3		
		Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3		
		Vitivinicolo	3		
		Altri settori	1		
Avvio o rafforzamento della distribuzione, della promozione, della internazionalizzazione dei prodotti e dell'export		Lattiero caseario	5	Non cumulabili fra loro	Documentazione specifica allegata alla domanda
		Carni e apicoltura	4		
		Cereali proteo - oleaginose	3		
		Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3		
		Vitivinicolo	3		
		Altri settori	1		
Avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali (ad esclusione della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda)		Lattiero caseario	5	Non cumulabili fra loro	Documentazione specifica allegata alla domanda
		Carni e apicoltura	4		
		Cereali proteo - oleaginose	3		
		Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3		
		Vitivinicolo	3		
		Altri settori	1		
<p>*** In attuazione, in particolare, del principio 8 "Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione" dello SBA, e dei principi 3.3.2 "Aiutare le PMI ad affrontare i mercati globalizzati" e 3.3.3. "Aiutare le PMI a contribuire a un'economia efficiente sul piano delle risorse", la Regione sostiene la realizzazione dei progetti delle microimprese e delle piccole e medie imprese finalizzati al rafforzamento e al rilancio della competitività, anche tramite contratti di rete.</p> <p>L'azienda alla data di presentazione della domanda di sostegno già partecipa a una rete oppure a una cooperativa. Lo scopo e le finalità della rete o della cooperativa sono coerenti con l'attività svolta dall'azienda o che l'azienda intende avviare a seguito dell'operazione e con le operazioni per le quali viene richiesto il sostegno.</p>					
RICADUTE AMBIENTALI					

Descrizione	Modalità di applicazione in funzione delle ricadute ambientali attese		Punteggio	Cumulabilità	Modalità di applicazione
Positive ricadute ambientali e climatiche	Riduzione dell'uso del suolo	Acquisto di beni immobili, esistenti e già urbanizzati, funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in funzione del tipo di intervento programmato inclusa ristrutturazione. Ristrutturazione di immobili di proprietà in funzione del tipo di intervento programmato	4	Non cumulabili fra loro	Documentazione specifica allegata alla domanda
		Ampliamento di beni immobili in funzione del tipo di intervento programmato	2		Documentazione specifica allegata alla domanda
		Costruzione di nuovi immobili. Acquisto di terreni necessari alla costruzione di nuovi immobili	0		
		Interventi relativi all'isolamento termico degli involucri degli edifici esistenti in cui la regolazione termica sia necessaria alle attività aziendale e relativi strumenti di regolazione e controllo	2	Cumulabile	Documentazione specifica allegata alla domanda
		Ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia di edifici produttivi funzionali all'attività aziendale	2	Cumulabili	
		Realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti solari-termici e fotovoltaici su edifici e strutture produttive aziendali.	2		
		Realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili che utilizzino solo scarti di propria produzione, compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami termici e di trigenerazione	2		

	Acquisto e installazione di accumulatori per l'energia prodotta		2		
	Realizzazione o miglioramento di impianti per il trattamento delle acque reflue derivanti dalle attività aziendali di prima lavorazione e trasformazione.		5		
	Realizzazione di processi e impianti finalizzati alla produzione di " imballaggi sostenibili"(materiali innovativi, riutilizzabili, riciclabili, biodegradabili o ottenuti da processi ad alta efficienza) necessari per la vendita dei prodotti aziendali, finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti		3		
Riferimento alle varie tipologie di impianto cogenerativi, le priorità assegnate, tramite i criteri di selezione, minimizzano altresì la necessità di approvvigionamento degli impianti e la necessità di trasporto con ricadute positive in termini ambientali	Provenienza del materiale di approvvigionamento dell'impianto (Filiera corta approvvigionamento a KM Ø)	80 % del prodotto dal medesimo territorio comunale	6	Non cumulabili fra loro	Distanza tra la sede aziendale e la sede dell'impresa Contratti o conferimenti registrati allegati alla domanda
		50 % del prodotto dal medesimo territorio comunale	5		
		80% prodotto in prima fascia ¹ o dal territorio comunale	5		
		50% prodotto in prima fascia o dal territorio comunale	4		
		80% prodotto in seconda fascia ² inclusa prima e territorio comunale	4		
		50% prodotto in seconda fascia inclusa prima e territorio comunale	3		
<p>1 - per comuni di prima fascia si intendono quelli confinanti con il comune sede aziendale</p> <p>2 - per comuni di seconda fascia si intendono quelli confinanti esternamente con quelli di prima fascia</p>					

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio è data priorità alle domande di sostegno con importo di costo totale inferiore. In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità alle imprese con titolare o legale rappresentante di genere femminile o in cui la maggioranza dei soci è rappresentata da imprese di genere femminile.

9 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:

a) documentazione di carattere generale:

1. copia semplice di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno, da allegare alla sola domanda di sostegno presentata via PEC;
2. per le cooperative e loro consorzi copia del libro dei soci con indicazione dei soci conferenti;
3. per le altre società copia dei contratti con i produttori primari;
4. copia di eventuali certificazioni volontarie;
5. eventuali disciplinari interni di produzione;
6. attestazione di adesione ad eventuali regimi di qualità indicati all'art. 16 del regolamento (UE) 1305/2013
7. nel caso di partecipazione a una rete di impresa costituita ai sensi della L.r. 4/2013 o della L.33/2009, copia del relativo contratto;
8. piano di sviluppo aziendale:
 - domanda di sostegno presentata via PEC: relazione contenente tutti gli elementi indicati al punto 4, comma 2 della presente scheda;
 - domanda di sostegno a SIAN: piano di sviluppo aziendale compilato a SIAN
9. se del caso, dichiarazione "de minimis";
10. dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante che l'operazione:
 - a) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi oppure
 - b) non comporta rischi per l'ambiente.
 - c) ove necessaria valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi;
11. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
 - a) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 3 e 5.2 della presente scheda;
 - b) che l'impresa non è azienda in difficoltà;
 - c) che l'impresa è micro o piccola o media o grande impresa;
 - d) che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente;
 - d) se è individuato come destinatario finale dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR o di consulenza di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR, che intende usufruire dei servizi di formazione o di consulenza succitati.

12. Copia della domanda di sostegno se trasmessa, in caso di malfunzionamento di SIAN, via PEC;

b) documentazione relativa all'acquisto di terreni non edificati ma edificabili

- 1) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti. Eventuali anticipi o acconti versati prima della presentazione della domanda di sostegno non sono ammissibili a finanziamento
- 2) attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;

c) documentazione relativa all'acquisto di fabbricati:

- 1) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti. Eventuali anticipi o acconti liquidati prima della presentazione della domanda di sostegno non sono ammissibili a finanziamento.
- 2) attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e la conformità alla normativa urbanistica oppure evidenze gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
- 3) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante che l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni

precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;

d) documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilate:

- 1) documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 2, lettere a) del bando;
- 2) nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici, documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 2, lettera b) del bando;
- 3) qualora il beneficiario sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle stesse;
- 4) qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che per l'intervento sono state richieste/presentate ma non sono state ancora rilasciate le necessarie autorizzazioni o comunicazioni;
- 5) nel caso di interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al DL 19.08.2005 n. 192 o la Certificazione VEA – Valutazione Energetica Ambientale, di cui alla L.r. 18 agosto 2005, n. 23;

e) documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici:

- 1) documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 2, lettere c), d) ed e) del bando, in funzione del tipo di operazione programmata;
- 2) nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili copia delle bollette elettriche relative agli ultimi tre anni. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, nel Piano aziendale, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato;

f) documentazione relativa ad investimenti immateriali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o similari, se non indicati nel prezzario regionale di cui ai punti precedenti:

- 1) documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 2, lettera f) del bando;
 - 2) il Piano aziendale descrive in dettaglio gli investimenti immateriali programmati ed evidenzia, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio.
2. A pena di inammissibilità alla domanda di sostegno è allegata la documentazione di cui al comma 1, lettera a), numero 8.
3. A pena di inammissibilità dei relativi costi alla domanda di sostegno è allegata la documentazione di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).

10 ANTICIPO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione dell'anticipo del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 35 del bando.

11 ACCONTO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione dell'acconto del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 36 del bando
2. Alla domanda di acconto è allegata la documentazione di seguito indicata:
 - a. dichiarazione del capofila attestante che quanto realizzato dal beneficiario corrisponde a quanto previsto dal PF approvato;
 - b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
 - c) se non già pervenuta copia dei contratti preliminari relativi all'acquisto di terreni e fabbricati
 - d) fatture, o altra equipollente documentazione fiscale;
 - e) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
 - f) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - g) computo metrico consuntivo redatto, dal tecnico abilitato incaricato, sulla base dei quantitativi effettivamente

realizzati con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e delle fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;

- h) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
- i) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
 - 1. descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 - 2. elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale, presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 - 3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - 4. previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
- j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
 - 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata
- k) se il beneficiario ha usufruito dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione oppure se ha usufruito dei servizi di consulenza, di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR, copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio controfirmata dal beneficiario per accettazione.

12 SALDO DEL SOSTEGNO

- 1. Ai fini della liquidazione del saldo del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 37 del bando
- 2. Alla domanda di saldo è allegata la documentazione di seguito indicata:
 - a) se la liquidazione del saldo è richiesta prima della conclusione del PF, di cui all'articolo 38 del bando, dichiarazione del Capofila, attestante:
 - 1. il rispetto dell'Accordo di filiera da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
 - 2. che le operazione, con accesso singolo o integrato, sono in fase di realizzazione in coerenza con quanto previsto nel PF e nel rispetto delle tempistiche fissate per l'attuazione del PF medesimo;
 - 3. che l'operazione o il Progetto integrato oggetto della domanda di pagamento a saldo è stato realizzato in coerenza con il PF e nel rispetto delle tempistiche di attuazione del PF medesimo;
 - 4. che il partecipante diretto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del PF, indicando e quantificando gli stessi;
 - b) copia dei contratti relativi all'acquisto di terreni e fabbricati;
 - c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
 - d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture, o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
 - e) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - f) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - g) comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
 - h) computo metrico consuntivo redatto, dal tecnico abilitato incaricato, sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e delle fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
 - i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
 - j) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e contro firmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
 - k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;
 - l) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;

- m) per interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
- n) per operazioni finalizzate all'adesione alle certificazioni volontarie di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 1305/2013, copia della certificazione volontaria oppure dell'avvio della procedura prevista per l'adesione;
- o) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:
 - 1. descrizione dell'operazione realizzata;
 - 2. elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 - 3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
 - 4. la dimostrazione dell'avvenuto miglioramento del rendimento globale dell'impresa e le positive ricadute economiche sui produttori
- p) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata
- q) se usufruito e non già trasmesso, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR oppure copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR controfirmata dal beneficiario per accettazione.

13 IMPEGNI E OBBLIGHI SPECIFICI

13.1 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti i seguenti impegni essenziali:
 - a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
 - b) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis".
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nelle tabelle che seguono.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

13.2 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

DICHIARAZIONE PER CONTRIBUTI «DE MINIMIS»

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto _____ in qualità di titolare/legale rappresentante

(nome e cognome)

dell'impresa

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

con sede legale in

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

codice fiscale/partita IVA

per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (pubblicato sulla GUUE n. L 352 del 24.12.2013)

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 «de minimis» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore della pesca
- Regolamento n. 360/2012 «de minimis» per i servizi di interesse economico generale (SIEG)

- presa visione delle Istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione (Allegato I)

- consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa¹

(barrare la casella che interessa)

che l'impresa non è collegata, direttamente o indirettamente, con altre imprese

ovvero

che l'impresa è collegata, direttamente o indirettamente, con le imprese seguenti aventi sede legale o unità operative in Italia:

¹ Per il concetto di collegamento/controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le istruzioni per la compilazione (Allegato I – Sezione A).

a) impresa

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

sede legale

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

partita IVA

b) impresa

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

sede legale

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

partita IVA

c) impresa

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

sede legale

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

partita IVA

Sezione B – Rispetto del massimale

- che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa inizia il _____

e termina il _____

- (barrare la casella che interessa)

che **all'impresa "unica"**² richiedente **NON E' STATO CONCESSO** in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **alcun aiuto «de minimis»**, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda³

ovvero

che **all'impresa "unica"**² richiedente **SONO STATI CONCESSI** in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **i seguenti aiuti «de minimis»**, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda³:

Denominaz.	Soggetto	Norma di	Data	Reg. UE	Importo aiuto	Importo aiuto
------------	----------	----------	------	---------	---------------	---------------

² Per "impresa unica" si intende l'impresa richiedente e tutte le eventuali imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

³ Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

impresa ⁴	concedente	riferimento	concessione	de minimis ⁵	concesso	liquidato a saldo ⁶
TOTALE						

Sezione C – Settori in cui opera l'impresa⁷

- (barrare la casella che interessa)

che l'impresa opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento de minimis

ovvero

che l'impresa opera anche in settori economici esclusi dal finanziamento de minimis, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi

Luogo e data

Firma del titolare/legale rappresentante⁸

⁴ Inserire prima i contributi «de minimis» concessi all'impresa richiedente e, nelle righe successive, gli eventuali contributi concessi alle imprese collegate.

⁵ Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l'aiuto «de minimis»: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (settore agricolo 2007-2014); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale – SIEG 2012-2018).

⁶ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.

⁸ Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento d'identità del dichiarante.

IMPEGNI ESSENZIALI DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.2.1

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
a.1	Non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%		X	d	Bando – art.32 varianti sostanziali delle operazioni e art 43 Impegni essenziali
a.2	Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e “de minimis”		X	d	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto

Legenda

d = controllo su base documentale

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Intervento 4.2.1	Azione	Rif. Scheda A.4		
Descrizione impegno	a.1 - Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando – art.32 varianti sostanziali delle operazioni e art 43 Impegni essenziali						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Interventi 4.2.1	Azione	Rif. Scheda A.4		
Descrizione impegno	a.2 - Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis"						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica delle banche dati disponibili in materia di "aiuti di stato". Verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti e le aliquote di sostegno.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda							
Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata							
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento							

MISURA	6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	SOTTOMISURA	6.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
TIPO DI INTERVENTO	6.4.3 – SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI		

1 STRUTTURE COMPETENTI
<p>1. La struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - PEC competitività@certregione.fvg.it</p> <p>2. L'ufficio attuatore è il Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - PEC sviluppoagricolo@certregione.fvg.it</p>
2 FINALITA' E OBIETTIVI
<p>1. La tipologia di intervento è finalizzata a sostenere le forme di diversificazione dell'agricoltura verso attività collegate e complementari (multifunzionalità), in modo da consentire all'impresa agricola un miglioramento della competitività, il consolidamento della struttura aziendale, l'integrazione del reddito, la sua permanenza sul territorio e il coinvolgimento dei componenti della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali. L'intervento ha, dunque, l'obiettivo di incentivare lo sviluppo e la produzione di prodotti non ricompresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. La base di partenza deve prevedere l'utilizzo di almeno un prodotto agricolo di origine aziendale.</p>
3 BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
<p>1. I beneficiari del tipo di intervento sono le imprese agricole individuali o societarie.</p> <p>2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) nella sezione impresa agricola, fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;</p> <p>b) essere imprese non in difficoltà, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del Regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del Regolamento medesimo.</p> <p>3. I requisiti di cui al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.</p>
4 OPERAZIONI
4.1 Operazioni ammissibili
<p>1. Sono ammissibili le operazioni riguardanti attività di produzione, lavorazione e trasformazione funzionali allo sviluppo di un nuovo prodotto come di seguito elencate:</p> <p>a) realizzazione di impianti, acquisto di nuove attrezzature, macchinari e dotazione necessaria allo svolgimento dell'attività di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti;</p> <p>b) acquisto, realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e risanamento conservativo di locali strettamente funzionali all'ottenimento, alla conservazione e alla commercializzazione dei prodotti oggetto del progetto;</p> <p>c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile;</p> <p>d) acquisto dei seguenti beni immateriali, funzionali agli investimenti di cui sopra:</p> <p>1) software;</p> <p>2) creazione o implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche;</p> <p>3) acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.</p>

<p>4.2 Requisiti di ammissibilità delle operazioni</p>
<p>1. Sono ammissibili le operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interamente realizzate in Friuli Venezia Giulia; b) finalizzate alla diversificazione delle attività aziendali verso lo sviluppo di prodotti che non rientrano nell'allegato I ma la cui base di partenza preveda l'utilizzo di almeno un prodotto agricolo di origine aziendale. <p>2. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.</p>
<p>4.3 Operazioni non ammissibili</p>
<p>1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) acquisto di terreni; b) manutenzione ordinaria; c) che prevedono lo sviluppo di prodotti compresi nell'allegato I al Trattato; d) inerenti allo sviluppo di prodotti che non prevedono l'utilizzo di almeno un prodotto agricolo interamente di provenienza dell'azienda; e) acquisto di animali; f) di impianto di piante annuali; g) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature; h) acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usate; <p>2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.</p> <p>3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori; b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità; c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo. <p>4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.</p>
<p>5 COSTI</p>
<p>5.1 Costi ammissibili</p>
<p>1. Sono ammissibili i costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno; b) preventivati e necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata; c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti; d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata; e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario; f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza. <p>2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) acquisto, compresa la locazione finanziaria (leasing), di beni mobili e immobili;

- b) costruzione, ampliamento, adeguamento e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o porzioni di fabbricati strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, anche con eventuale miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi;
- c) acquisto, anche in leasing, di nuovi impianti tecnologici, nuovi macchinari e attrezzature, funzionali allo svolgimento dell'attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione per l'ottenimento di prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene;
- d) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b) e c) e nel limite del 10 per cento di tali costi;
- e) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
- f) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze.
3. L'acquisto di fabbricati è ammesso se:
- a) è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
- b) è funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento;
- c) costituisce parte integrante dell'operazione complessiva programmata dal beneficiario;
- d) il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato, attestato da un tecnico abilitato ed indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- e) l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
- f) l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente i finanziamenti concessi.
4. L'acquisto di fabbricati di cui al comma 3 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata. Qualora il fabbricato comprenda locali eccedenti le oggettive necessità connesse allo sviluppo del nuovo prodotto, il costo richiesto sarà proporzionalmente ridotto.
5. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 3, il beneficiario allega alla domanda di sostegno:
- a) l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, per le condizioni di cui alle lettere d) ed e);
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per il requisito di cui alla lettera f);
- c) una relazione che dettagli il rispetto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c).

5.2 Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dal punto 5.1 (Costi ammissibili) non sono considerati ammissibili:
- a) i costi relativi allo svolgimento dell'attività di produzione primaria;
- b) i costi sostenuti in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
- c) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
- d) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
- e) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- f) qualsiasi tipo di intervento sulle porzioni di fabbricati ad uso abitativo;
- g) l'acquisto di beni non durevoli, quali i materiali di consumo a ciclo breve, cioè che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
- h) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- i) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- k) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- l) l'acquisto di animali;
- m) gli interessi passivi;
- n) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
- o) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;

- p) nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi
- q) i contributi in natura.

5.3 Leasing

1. Il leasing è ammissibile purché preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo corrispondente al valore di mercato del bene.
2. Il costo ammissibile del leasing è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi.
3. Non sono ammissibili i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

6 SOSTEGNO

6.1 Tipo di sostegno

1. Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013.
2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in cui viene concesso il finanziamento e nel biennio precedente.
3. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di cui al comma 2. Qualora la concessione del sostegno di cui al comma 1 comporti il superamento del massimale «de minimis» di cui al comma 2 il sostegno di cui al comma 1 è interamente revocato.
4. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante gli aiuti «de minimis» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari oppure di non avere ricevuto, nel periodo di riferimento, aiuti «de minimis».
5. In sede di presentazione della domanda di sostegno il beneficiario richiede, motivandolo nel Progetto di sviluppo di nuovi prodotti, una percentuale di aiuto ridotta al fine di rispettare il massimale «de minimis» ancora disponibile.

6.2 Modalità di determinazione

1. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 23 del bando.

6.3 Aliquota del sostegno con accesso individuale

1. Le aliquote di sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:
 - a) beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR: 50 % del costo ritenuto ammissibile;
 - b) beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR e si sono già insediati nei cinque anni precedenti: 50 % del costo ritenuto ammissibile;
 - c) beneficiari diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: 50 % del costo ritenuto ammissibile;
 - d) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c): 40 % del costo ritenuto ammissibile;
 - e) imprese biologiche, cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente

dalla localizzazione della SAU: 50 % del costo ritenuto ammissibile.

2. Le aree soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono le aree montane.

6.4 Aliquota del sostegno con accesso integrato

1. Le aliquote di sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:

a) beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR: 60 % del costo ritenuto ammissibile;

b) beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR e si sono già insediati nei cinque anni precedenti: 60 % del costo ritenuto ammissibile;

c) beneficiari diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: 60 % del costo ritenuto ammissibile;

d) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c): 50 % del costo ritenuto ammissibile;

e) imprese biologiche, cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: 60 % del costo ritenuto ammissibile.

2. Le aree soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono le aree montane.

7 CRITERI DI SELEZIONE

1. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatorie di cui all'articolo 25 del presente bando, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:

CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Caratteristiche del richiedente	Età: aziende con giovani al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1305/2013.	Non cumulabili tra loro	10	Il punteggio è assegnato se il capo azienda ha un'età non superiore a quaranta anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda, possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e si è insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.
	Età: aziende/Imprese con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane. In caso di società di persone o cooperativa almeno il 50% dei soci è rappresentato da giovani. In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da soci di giovani.		7	Il punteggio è assegnato se il titolare o contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante ha età non superiore a quaranta anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda, possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e si è insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno. In caso di società di persone o cooperativa almeno il 50% dei soci è rappresentato da giovani. In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da soci di giovani.
	Genere: aziende/Imprese con titolare di genere femminile o in caso di società di persone o cooperativa almeno il 50% dei soci è rappresentato da donne. In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale deve essere	Cumulabile	2	Il punteggio è assegnato se, alla data di presentazione della domanda di sostegno, il titolare o contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante sono di genere femminile. In

	detenuto da soci di genere femminile.			caso di società di persone o cooperative almeno il 50% dei soci sono di genere femminile. Nel caso di società di capitale la maggioranza del capital è detenuto da soci di genere femminile.
Localizzazione dell'operazione	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013	Non cumulabili fra loro	11	Il punteggio è assegnato se la prevalenza dell'operazione, in termini di costo, è realizzata all'interno dell'area rurale di riferimento.
	Aree rurali C che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013		6	
	Aree rurali B che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013		4	

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione del settore produttivo	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Caratteristiche del nuovo prodotto	Utilizzo di materie prime di produzione aziendale in percentuale compresa tra il 75% e il 100%.	Non cumulabili fra loro	30	Il punteggio è assegnato in funzione della percentuale di materie prima di produzione aziendale utilizzata.
	Utilizzo di materie prime di produzione aziendale in percentuale compresa tra il 50,01% e il 75% non compreso.		20	
	Presenza presso la sede aziendale di un punto vendita o di somministrazione del prodotto oggetto della domanda di sostegno.	Cumulabile con criterio precedente	10	Il punteggio è assegnato se alla data di presentazione della domanda di sostegno presso la sede aziendale è presente un punto vendita o di somministrazione del prodotto oggetto della domanda di sostegno.

POSITIVE RICADUTE IN TERMINI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ECONOMICA

Descrizione criterio*	Modalità di applicazione in funzione della pertinenza dell'intervento previsto nel Piano aziendale	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale	Recupero o ristrutturazione di immobili esistenti.		3	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede il recupero o la ristrutturazione di fabbricati esistenti, non utilizzati o con destinazione d'uso diversa da quella prevista dall'operazione senza aumento della superficie. Il punteggio non è assegnato se l'operazione prevede anche la realizzazione di nuovi

				fabbricati o l'ampliamento di fabbricati esistenti.
	Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici e/o utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	Cumulabili	7	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e/o la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il parametro di efficienza energetica di almeno una classe al termine dell'operazione come attestato dalla certificazione energetica allegata, ex ante, alla domanda di sostegno ed ex post, alla domanda di pagamento a saldo.
	Le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile, fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia		3	Il punteggio è assegnato se tutte le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite, come espressamente indicato nella documentazione di progetto allegata alla domanda di sostegno, utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia. In sede di rendicontazione, anche in acconto se sono stati eseguiti interventi con utilizzo del legno, è allegata alla domanda la documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia.
	Possesso da parte dell'azienda richiedente di certificazione ISO 14001 - sistema di gestione ambientale o EMAS o altra certificazione ambientale.		4	Il punteggio è assegnato se il richiedente è in possesso della certificazione alla data di presentazione della domanda di sostegno. Il requisito deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione.

METODI E PRATICHE DI PRODUZIONE

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione del regime di qualità/certificazione	Cumulabilità	Punteggio	
----------------------	---	--------------	-----------	--

Metodi e pratiche di produzione	L'azienda aderisce al regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici	Non cumulabili fra loro	15	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce al sistema di produzione biologico (anche se in fase di conversione) per la superficie prevalente dalla SAU alla data della presentazione della domanda di sostegno. L'adesione al sistema di produzione biologica deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione.
	L'azienda aderisce ai regimi di qualità di cui al: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013; marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012 anche in fase di certificazione da parte dell'ERSA.		10	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce al regime di qualità alla data della presentazione della domanda di sostegno. Il requisito deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione.
	L'azienda aderisce alle seguenti certificazioni volontarie: - Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata; - Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica; - ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); - ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; - FSSC 22000 - Food Safety Systems; - BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; - IFS - International Food Standard; - GLOBALGAP (ex EUREPGAP).	Cumulabile con criteri precedenti	5	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente è in possesso della certificazione alla data di presentazione della domanda di aiuto. Il requisito deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione.

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 24 punti non è ammessa a finanziamento.

4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nel beneficiario più giovane, in caso di ulteriore parità, nella domanda prevista con costo inferiore.

8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:

a) Documentazione di carattere generale

1. copia semplice di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno presentata via PEC;
2. copia di eventuali certificazioni volontarie;
3. copia di eventuali disciplinari interni di produzione;
4. eventuale dichiarazione sul possesso del requisito di giovane agricoltore (fac simile in calce);
5. eventuale dichiarazione relativa all'utilizzo di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile;
6. nel caso di interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
7. dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di avere o non avere ricevuto incentivi a titolo di "de minimis" nel triennio come da modello (fac simile in calce);
8. eventuale attestazione di adesione a regimi di qualità indicati all'articolo 16 del Regolamento (UE) 1305/2013
9. dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante che l'operazione:
 - a) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi oppure
 - b) non comporta rischi per l'ambiente;
 - c) ove necessaria valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi
10. progetto di sviluppo di nuovi prodotti con i seguenti contenuti minimi:
 - a) una descrizione delle attività che si intendono sviluppare, evidenziando:
 - 1) la situazione aziendale di partenza;
 - 2) il fabbisogno e l'opportunità di sviluppo per l'azienda;
 - 3) il prodotto che si intende ottenere, le materie prime di partenza, l'origine aziendale o extraaziendale delle stesse e le relative percentuali previste;
 - 4) le modalità di realizzazione a livello aziendale;
 - b) una descrizione degli obiettivi del progetto, con particolare riguardo all'incentivazione dello sviluppo e della produzione di prodotti non ricompresi nell'allegato I del Trattato e delle ricadute economiche a livello aziendale.
11. copia della domanda di sostegno trasmessa, in caso di malfunzionamento di SIAN, via PEC;

b) Documentazione relativa all'acquisto di fabbricati:

- 1) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, contenente gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti. Eventuali anticipi o acconti liquidati prima della presentazione della domanda di sostegno non sono ammissibili a finanziamento, fanno eccezione le caparre confirmatorie soggette a restituzione finale.
- 2) attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e la conformità alla normativa urbanistica. Tale attestazione deve evidenziare gli elementi di non conformità, qualora sussistano, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
- 3) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;

c) Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilate:

- 1) documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 2, lettera a) del bando;
- 2) nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici, documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 2, lettera b) del bando;
- 3) qualora il beneficiario sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle stesse;

4) qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che per l'esecuzione dell'intervento sono state richieste/presentate ma non sono state ancora rilasciate le necessarie autorizzazioni/comunicazioni;

d) Documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici e beni immateriali:

1) documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 2, lettere c), d) ed e) del bando in funzione del tipo di operazione programmata;

e) documentazione relativa a spese generali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o similari:

1) documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 2, lettera f) del bando;

2. A pena di inammissibilità alla domanda di sostegno è allegata la documentazione di cui al comma 1, lettera a), numero 10.

3. A pena di inammissibilità dei relativi costi alla domanda di sostegno è allegata la documentazione di cui al comma 1, lettere b), c), d), ed e).

9 ANTICIPO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione dell'anticipo del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 35 del bando.

10 ACCONTO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione dell'acconto del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 36 del bando.

2. Alla domanda di acconto è allegata la documentazione di seguito indicata:

- a. dichiarazione del capofila attestante che quanto realizzato dal beneficiario corrisponde a quanto previsto dal PF approvato;
- b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
- c) se non già pervenuta, copia dei contratti preliminari relativi all'acquisto di fabbricati;
- d) fatture, o altra equipollente documentazione fiscale;
- e) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del presente bando;
- f) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- g) computo metrico consuntivo redatto, dal tecnico abilitato incaricato, sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e delle fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa sugli appalti, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
- h) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
- i) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenente i seguenti elementi essenziali:
 1. descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 2. elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale, presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti, coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 4. previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
- j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante
 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata
 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in

materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata

- k) se il beneficiario ha usufruito dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione, oppure se ha usufruito dei servizi di consulenza, di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR, copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio controfirmata dal beneficiario per accettazione

11 SALDO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione del saldo del sostegno richiesto valgono le condizioni previste dall'articolo 37 del bando.
2. Alla domanda di saldo è allegata la seguente documentazione:
 - a) se la liquidazione del saldo è richiesta prima della conclusione del PF, di cui all'articolo 38 del bando, dichiarazione del Capofila, attestante:
 1. il rispetto dell'Accordo di filiera da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
 2. che le operazioni, con accesso singolo o integrato, sono in fase di realizzazione in coerenza con quanto previsto nel PF e nel rispetto delle tempistiche fissate per l'attuazione del PF medesimo;
 3. che l'operazione o il Progetto integrato oggetto della domanda di pagamento a saldo è stato realizzato in coerenza con il PF e nel rispetto delle tempistiche di attuazione del PF medesimo;
 4. che il partecipante diretto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del PF, indicando e quantificando gli stessi;
 - b) copia dei contratti relativi all'acquisto di fabbricati, se non già trasmessi;
 - c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
 - d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture, o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
 - e) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - f) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - g) comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
 - h) computo metrico consuntivo redatto, dal tecnico abilitato incaricato, sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e delle fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa sugli appalti, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
 - i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
 - j) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
 - k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;
 - l) per impianti tecnologici: copia delle certificazioni di conformità;
 - m) per interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
 - n) per operazioni per le quali il richiedente ha richiesto i punteggi relativi alle certificazioni volontarie di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) 1305/2013, conferma del possesso della certificazione redatta dall'Ente certificatore;
 - o) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenente i seguenti elementi:
 - 1) descrizione dell'operazione realizzata con evidenza degli obiettivi conseguiti in relazione allo sviluppo del nuovo prodotto;
 - 2) elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 - 3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
 - 4) dimostrazione dell'avvenuto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;
 - p) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;

2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- q) se non già trasmesso, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR oppure copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR controfirmata dal beneficiario per accettazione.

12 IMPEGNI E OBBLIGHI SPECIFICI

12.1 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti i seguenti impegni essenziali:
 - a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
 - b) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis".
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nelle tabelle che seguono.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

12.2 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITO GIOVANE AGRICOLTORE

Il sottoscritto

titolare/legale rappresentante

(nome e cognome)

dell'impresa

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

con sede legale in

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

codice fiscale/partita IVA

DICHIARA

di essere in possesso del requisito di giovane agricoltore in quanto:

1) alla data di presentazione della domanda di sostegno ha un'età compresa tra diciotto anni compiuti e non superiore a quarant'anni;

2) si è insediato⁹ in data _____ in qualità di capo dell'azienda assumendo per la prima volta la responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale di un'azienda agricola del giovane in qualità di:

a) titolare di un'impresa agricola individuale *oppure*

b) amministratore, unico oppure insieme ad altri eventuali giovani agricoltori, di società di persone avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola *oppure*

c) socio amministratore, unico o delegato di società di capitale avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria *oppure*

d) socio amministratore, unico o delegato di società cooperative avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola;

3) possiede adeguate qualifiche e competenze professionali in campo agricolo, comprovate da diploma/attestato di¹⁰
_____ di data _____

⁹ L'insediamento avviene nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno; l'inizio dell'insediamento coincide:

a) con la data di apertura di partita I.V.A. agricola per le aziende individuali;

b) con la data di assunzione della carica di amministratore per le società di persone o socio amministratore, unico o delegato, per le società di capitali e cooperative.

¹⁰ a) titolo di studio di perito agrario o agrotecnico oppure un diploma di laurea, triennale o quinquennale, in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario o titolo equipollente;

b) corso di formazione della durata minima di centocinquanta ore, finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alla gestione di un'impresa agricola e alle pratiche agricole rispettose dell'ambiente, al corretto uso dei fertilizzanti e all'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, con attestazione di superamento di verifica finale.



DICHIARAZIONE PER CONTRIBUTI «DE MINIMIS»

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto _____ in qualità di titolare/legale rappresentante

(nome e cognome)

dell'impresa

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

con sede legale in

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

codice fiscale/partita IVA

per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (pubblicato sulla GUUE n. L 352 del 24.12.2013)

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 «de minimis» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore della pesca
- Regolamento n. 360/2012 «de minimis» per i servizi di interesse economico generale (SIEG)

- presa visione delle Istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione (Allegato I)

- consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa¹¹

(barrare la casella che interessa)

che l'impresa non è collegata, direttamente o indirettamente, con altre imprese

¹¹ Per il concetto di collegamento/controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le istruzioni per la compilazione (Allegato I – Sezione A).

ovvero

che l'impresa è collegata, direttamente o indirettamente, con le imprese seguenti aventi sede legale o unità operative in Italia:

a) impresa

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

sede legale

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

partita IVA

b) impresa

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

sede legale

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

partita IVA

c) impresa

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

sede legale

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

partita IVA

Sezione B – Rispetto del massimale

- che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa inizia il _____

e termina il _____

- (barrare la casella che interessa)

che **all'impresa "unica"**¹² richiedente **NON E' STATO CONCESSO** in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **alcun aiuto «de minimis»**, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda¹³

¹² Per "impresa unica" si intende l'impresa richiedente e tutte le eventuali imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

¹³ Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

ovvero

che **all'impresa "unica"**² richiedente **SONO STATI CONCESSI** in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **i seguenti aiuti «de minimis»**, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda³:

Denominaz. impresa ¹⁴	Soggetto concedente	Norma di riferimento	Data concessione	Reg. UE de minimis ¹⁵	Importo aiuto concesso	Importo aiuto liquidato a saldo ¹⁶
TOTALE						

Sezione C – Settori in cui opera l'impresa¹⁷

- (barrare la casella che interessa)

che l'impresa opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento de minimis

ovvero

che l'impresa opera anche in settori economici esclusi dal finanziamento de minimis, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi

Luogo e data

Firma del titolare/legale rappresentante¹⁸

¹⁴ Inserire prima i contributi «de minimis» concessi all'impresa richiedente e, nelle righe successive, gli eventuali contributi concessi alle imprese collegate.

¹⁵ Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l'aiuto «de minimis»: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (settore agricolo 2007-2014); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale – SIEG 2012-2018).

¹⁶ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.

¹⁸ Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento d'identità del dichiarante.

IMPEGNI ESSENZIALI DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.4.3

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
a.1	Non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%		X	d	Bando – art.32 varianti sostanziali delle operazioni e art 43 Impegni essenziali
a.2	Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e “de minimis”		X	d	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto

Legenda

d = controllo su base documentale

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Intervento 6.4.3	Azione	Rif. Scheda A.5		
Descrizione impegno	a.1 - Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando – art.32 varianti sostanziali delle operazioni e art 43 Impegni essenziali						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura						
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Intervento 6.4.3	Azione	Rif. Scheda A.5		
Descrizione impegno	a.2 - Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis"						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura						
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica delle banche dati disponibili in materia di "aiuti di stato". Verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti e le aliquote di sostegno.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda							
Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata							
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento							

